***UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA***

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IL DELITTO DI SCAMBIO**

**ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO**

**(ART. 416-*TER* C.P.)**

**Tesi di Laurea di:**

**Roberta MAMMOLITI**

**Relatore:**

**Ch.mo Prof. Antonino GULLO**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ANNO ACCADEMICO 2014 – 2015**

*«Alla domanda: la mafia verrà sconfitta?*

 *la risposta è: dipende da Noi»*

 *Pif*

**INDICE SOMMARIO**

**INTRODUZIONE 1**

**CAPITOLO I**

**IL REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO: L’INTRODUZIONE DELL’ART. 416-*TER* C.P.**

1. Premessa storica e il d.l. 8 giugno 1992, n.306 7
2. L’iter parlamentare di approvazione 12
3. L’analisi della fattispecie 19
	1. Il bene giuridico tutelato 19
	2. I soggetti attivi 25
	3. L’oggetto dell’accordo 28
	4. Il momento consumativo 34
	5. L’elemento soggettivo 35
	6. Il regime sanzionatorio 36
	7. I rapporti con le altre fattispecie 37
		1. L’art. 416-*ter* c.p. ed il reato di associazione di tipo mafioso 38
		2. L’art.416-*ter* c.p. ed i c.d. reati elettorali 41
4. La configurabilità del concorso esterno 45
5. Verso la riforma 51

**CAPITOLO II**

**IL “NUOVO” ART. 416-*TER* C.P.**

1.L’iter legislativo e le varie proposte di riforma 56

2. L’analisi della fattispecie 62

* 1. La nuova struttura 63
	2. Le condotte incriminate 68
	3. Il momento consumativo 78
	4. L’elemento soggettivo 78
	5. Il trattamento sanzionatorio 80

3. Il rapporto con il concorso esterno 82

4. Il rapporto con l’art. 416-*bis* c.p. 84

5. Il rapporto con i c.d. reati elettorali 85

**CAPITOLO III**

**IL “NUOVO” REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: UN’ANALISI GIURISPRUDENZIALE**

1. Il ‘caso Antinoro’ 87
2. Il ‘caso Polizzi’ 98
3. Il ‘caso Annunziata’ 105
4. Le questioni di diritto intertemporale 116

**BIBLIOGRAFIA 122**

**Introduzione**

L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare la nuova figura di scambio elettorale politico-mafioso, introdotta con la l. 17 aprile 2014, n. 62, recante «Modifica dell’articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso» con cui si è disegnato un nuovo volto alla disposizione introdotta negli anni ‘90. Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso è stato infatti inserito nel nostro sistema solo nel 1992, a ridosso della Strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone. Fu questo il momento in cui si prese consapevolezza della necessità di ulteriormente rafforzare la risposta alla criminalità organizzata di stampo mafioso; orizzonte al cui interno si iscrive la fattispecie criminosa qui in esame.

 L’influenza del clima emergenziale appena accennato rappresenta al contempo una costante dell’intera analisi, nonché, a nostro avviso, una chiave di lettura necessaria per comprendere le ragioni alla base della riforma.

Fin da subito, infatti, si avvertì l’esigenza di riformare la disposizione appena nata in quanto affetta da “malformazioni congenite”, dovute alla circostanza che il legislatore si era limitato a intervenire nella zona grigia di contiguità politica-mafiosa in relazione alle sole ipotesi di scambio voti-denaro; decisione, questa, indubbiamente legata alla preoccupazione che una disposizione a più ampio spettro potesse essere esposta ad un esteso utilizzo. La riforma è intervenuta vent’anni più tardi, nel 2014.

L’indagine si strutturerà in tre capitoli.

Il primo contiene la necessaria premessa sull’art. 416-*ter* c.p.: la norma – introdotta dal d.l. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella l. 7 agosto 1992 n. 356 – aveva l’obiettivo di reprimere la pratica di mercanteggiamento dei voti, in occasione delle consultazioni elettorali, tra i candidati politici e le cosche mafiose operanti sul territorio. La disposizione mirava, cioè, a punire il candidato o il suo collaboratore che si rivolgessero all’associazione mafiosa, affinché questa – con le sue note capacità persuasive, consistenti nel ricorso alla violenza e alla minaccia – influenzasse il risultato elettorale in favore del promissario, in cambio di un corrispettivo precedentemente pattuito.

Da qui l’analisi si indirizza a ricostruire anzitutto i lavori parlamentari che ne hanno caratterizzato l’iter di approvazione, per poi passare a una disamina analitica sul contenuto della disposizione: primaria è la discussione sul bene giuridico tutelato, rispetto alla quale si sono alternati diversi orientamenti in dottrina, concludendo poi che la norma miri a tutelare *in primis* l’ordine pubblico. Dopodiché ci siamo soffermati sui soggetti attivi, sull’oggetto dell’accordo, sul momento consumativo, sull’elemento soggettivo e sul regime sanzionatorio. A completare questa parte dell’indagine, poi, vi è il confronto con le altre disposizioni in materia elettorale già presenti nel sistema penale con le quali, quindi, dopo il 1992 bisognerà fare i conti per garantire una certa coerenza in materia: scontata, appare quindi, la valutazione del rapporto tra il novello articolo 416-*ter* c.p. e gli articoli 96 e 97 del d.P.R. n. 361 del 1957, i quali rispettivamente disciplinano il reato di corruzione e quello di coercizione elettorale. Valutazione che ci permetterà di comprendere quali siano le sostanziali differenze fra queste disposizioni che toccano, tutte, la materia elettorale.

Infine, ci soffermeremo sui rapporti tra il reato di scambio elettorale politico-mafioso e il reato di associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416-*bis* c.p, così pure sui nessi di interferenza con il c.d. concorso esterno, strumento spesso utilizzato per sopperire alle lacune di cui all’art. 416-*ter* c.p.

La disposizione qui in esame è stata per anni oggetto di dibattito dentro e fuori le aule parlamentari, ma sempre limitata è stata la sua applicazione; in particolare, essa si è rivelata come una norma ‘monca’ laddove limitava la rilevanza penale esclusivamente a quei patti che vedessero come ricompensa per il sostegno elettorale garantito la dazione di denaro. Si escludeva, così, una fetta importante di condotte di scambio che si contraddistinguevano per altro tipo di promessa: da un lato, la promessa del procacciamento dei voti a favore del candidato collusodietro la promessa di elargizione di favori dal contenuto più vario, dal riconoscimento di incarichi, a concessioni, autorizzazioni e così via. Casi, questi ultimi, di sicuro impatto e rilievo criminologico ma che rimanevano fuori della previsione incriminatrice.

Nel secondo capitolo esamineremo la fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso alla luce della riforma intervenuta nel 2014.

La suddetta riforma ha toccato tanti aspetti: i soggetti attivi, rappresentati dal politico da un lato e dall’altro dall’esponente mafioso o anche, ora, dall’estraneo; l’oggetto della promessa, estesa sembrerebbe anche al ‘metodo mafioso’; il regime sanzionatorio modificato rispetto al passato. Questa parte del lavoro sarà dunque in prevalenza dedicato ad una compiuta analisi dei requisiti strutturali della nuova fattispecie e ad una comparazione con il vecchio scambio elettorale politico-mafioso.

L’indagine prosegue, nel terzo capitolo, con un approfondimento sulla prassi applicativa: l’obiettivo è quello di verificare come le pronunce intervenute in materia abbiano letto la nuova figura di reato e soprattutto quali sono risultati essere i principali nodi interpretativi. Ci siamo, così, soffermati su tre pronunce giurisprudenziali che hanno fornito diversi spunti di riflessione: quelle relative ai casi ‘Antinoro’, ‘Polizzi’ e ‘Annunziata’. Tre diverse vicende giudiziarie, accumunate dalla stessa accusa per gli imputati di reato di scambio elettorale politico-mafioso e dal quasi contestuale giudizio della Corte. Si tratta di pronunce articolate, subito oggetto di dibattito in dottrina, e che si caratterizzano per esiti, almeno a prima vista, contrastanti circa la rilevanza del metodo mafioso ai fini della configurazione del reato in questione. Lo scopo della nostra analisi è stato, quindi, quello di ricercare quello che poteva essere il filo logico nelle diverse decisioni della Cassazione, verificando la possibilità di dare una lettura il più possibile unitaria delle tre pronunce.

Questa parte del lavoro consentirà dunque di ricostruire quella che, a nostro avviso, deve essere la interpretazione preferibile della nuova disposizione e, alla luce di ciò, di dare risposta alla questione di diritto intertemporale.

**CAPITOLO PRIMO**

**IL REATO DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: L’INTRODUZIONE DELL’ART. 416-*TER* C.P.**

**SOMMARIO**: 1. Premessa storica e il d.l. 8 giugno 1992, n.306 – 2. L’iter parlamentare di approvazione – 3. L’analisi della fattispecie – 3.1 Il bene giuridico tutelato – 3.2 I soggetti attivi – 3.3 L’oggetto dell’accordo – 3.4 Il momento consumativo – 3.5 L’elemento soggettivo – 3.6 Il regime sanzionatorio – 3.7 I rapporti con le altre fattispecie – 3.7.1 L’art. 416-*ter* c.p. ed il reato di associazione di tipo mafioso – 3.7.2 L’art. 416-*ter* c.p. ed i c.d. reati elettorali – 4. La configurabilità del concorso esterno – 5. Verso la riforma

 **1. Premessa storica e il d.l. 8 giugno 1992, n.306**

La legge 6 agosto 1992 n.356 ha convertito il decreto legge 8 giugno 1992 n.302, c.d. decreto Martelli, recante “modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”. Le modifiche normative che più interessano la nostra trattazione sono contenute nell’art. 11-*quater*, con cui il legislatore ha provveduto a incrementare le pene per i delitti di corruzione e coercizione elettorale rispettivamente previsti dagli artt. 96 e 97 d.P.R. 30 marzo 1957 n.361 elevandone la pena edittale sia nel minimo (da sei mesi ad un anno) che nel massimo (da tre a quattro anni); ancora nell’art. 11-*bis* ha novellato il comma 3° dell’art. 416-*bis* c.p. (“associazione di tipo mafioso”) aggiungendo tra le finalità tipiche dell’organizzazione quella c.d. politico-elettoralistica di “impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali”; infine nell’art. 11-*ter* – ed è questa la novità ai nostri fini di maggior rilievo – si è provveduto a introdurre nel codice penale l’art. 416-*ter*: una nuova fattispecie volta a prevenire la stipula di accordi tra organizzazioni mafiose e politici candidati alle elezioni, rubricata “scambio elettorale politico-mafioso”[[1]](#footnote-1).

Il campo che sembra, quindi, essere toccato dall’intervento del legislatore è quello dei reati elettorali[[2]](#footnote-2). In realtà, facendo una panoramica dell’allora sistema penalistico ci rendiamo conto che esistevano già disposizioni mirate a sanzionare comportamenti del candidato politico di turno diretti a manovrare le competizioni elettorali[[3]](#footnote-3); ciò, invece, a cui mira la riforma del ‘92 è, almeno idealmente, un progetto più ampio, quello cioè non solo di “scoperchiare” i meccanismi illeciti che caratterizzavano nella prassi le elezioni ma anche e soprattutto quello di smascherare i legami tra mafia e politica che contribuivano a creare tali meccanismi. Tale legge è, infatti, frutto della pressione proveniente dall’opinione pubblica, dagli operatori del diritto e da una parte della magistratura volta a sollecitare un intervento dello Stato sulla delicata questione dei rapporti di contiguità tra Stato e mafia.

Gli anni ‘90 sono, infatti, gli anni della c.d. “mafia in guanti gialli”, espressione utilizzata per indicare forme di rapporti tra sfere apicali delle organizzazioni mafiose e mondo della politica e dell’imprenditoria; e il fenomeno dello scambio elettorale politico-mafioso rappresenta il paradigma per eccellenza di questa contiguità compiacente, in cui abbiamo un politico che ottiene una elezione illecita che falsa il corretto svolgersi delle dinamiche democratiche e che, una volta eletto, agirà con modalità sperequative pilotando la concessione degli appalti, intervenendo sui concorsi pubblici, etc. Si tratta di condotte che non solo mettono a repentaglio l’ordine pubblico ma anche i diritti pubblici dei cittadini, determinando la crisi della democrazia rappresentativa. Potremmo sintetizzare così: la politica scende a patti con la mafia e la mafia mostra sempre più la tendenza a farsi Stato.

È opportuno a questo punto dedicarci a una breve ricostruzione criminologica dell’evoluzione della criminalità organizzata italiana per comprendere come tale compenetrazione sia venuta ad esistenza.

Essa ha una storia secolare, anche se per tanto tempo hanno prevalso indifferenza e sottovalutazione; addirittura fino agli anni ‘80[[4]](#footnote-4) le organizzazioni mafiose non erano nemmeno riconosciute come tali né dal codice penale né tanto meno nelle aule dei tribunali. La mafia[[5]](#footnote-5) nasce inizialmente come espressione del mondo rurale e con un retroterra culturale di forte aderenza al territorio; a partire dagli anni ‘70 subisce una metamorfosi, si parla in tal senso di una mafia che “si fa impresa”, cioè si rende conto che per poter realizzare i suoi affari deve instaurare rapporti con quella che viene definita la “società civile”, si insedia nel mercato legale e dalla piccola realtà territoriale si estende fino ad assumere connotati internazionali. La mafia assume le forme di uno “Stato” parallelo allo “Stato legittimo”: concede servizi, esige e gestisce le tasse (tramite pizzo e usura) e amministra il suo territorio.

Questo perfetto meccanismo di “*do ut des*” che si ha tra lo Stato e la Mafia viene individuato e combattuto da una parte della magistratura italiana[[6]](#footnote-6), ricordiamo, tra gli altri, i giudici Falcone, Borsellino, Caponnetto e Chinnici, a quest’ultimo si deve l’istituzione del pool antimafia. In quegli anni si ebbe anche la creazione della Direzione investigativa antimafia e della Direzione nazionale antimafia. Sintomi, questi, di una volontà, sempre più insidiosa, della magistratura di demolizione di talo pseudo-Stato, provocandone le peggiori reazioni. La mafia risponde con una serie di attentati mirati a creare un “clima di terrore” sia tra i banchi del Parlamento che nelle aule dei tribunali, e non solo: vennero attaccati membri delle forze di polizia, della magistratura italiana[[7]](#footnote-7), uomini politici[[8]](#footnote-8) e anche personalità[[9]](#footnote-9) non direttamente coinvolte nel contrasto all’organizzazione, con l’obiettivo di indebolire, colpire e ricattare lo Stato.

Eventi che hanno dato quella spinta emotiva ed emergenziale necessaria per svegliare la classe politica da quel lassismo che l’aveva contraddistinta negli anni precedenti.

**2. L’iter parlamentare di approvazione**

L’art. 416-*ter* c.p. è frutto di una travagliata gestazione legislativa. Il c.d. decreto Martelli, nella sua formulazione originaria non faceva alcun riferimento alla *vexata questio* dei rapporti tra mafia e politica, nonostante fosse stato proprio l’apprendere di certe dinamiche elettorali motivo di un intervento urgente del Governo negli anni ‘90. Al contrario la magistratura spingeva verso una incisività maggiore rispetto a quella che si può definire la “zona grigia della contiguità politico-mafiosa”: un gruppo di magistrati palermitani antimafia si erano occupati della redazione di un documento[[10]](#footnote-10) in cui si avanzava una proposta di modifica dell’art. 416-*bis* c.p. attraverso l’aggiunta di un comma del seguente tenore:

*“le disposizioni del presente articolo si applicano altresì a coloro i quali si avvalgono, anche indirettamente, del sostegno intimidatorio delle associazioni mafiose per procacciarsi voti nelle competizioni elettorali in cambio di denaro o della promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti.”*

 L’intento era quello di “coprire” tutte quelle fattispecie concretamente realizzabili in materia di contrasto alle associazioni a delinquere di stampo mafioso e nello specifico nell’ambito del reato di “scambio elettorale politico-mafioso”: estendendo la rilevanza penale anche alla condotta del candidato che non solo promette denaro ma promette anche di agevolare l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti. Comportamenti questi di fatto tra i più diffusi nelle dinamiche criminali tra Stato e mafia.

Nonostante tale contributo, il decreto legge presentato dal Governo al Senato della Repubblica in prima lettura non recepì alcunché in merito.

Si aprì, quindi, la discussione parlamentare: in Senato, in Commissione di Giustizia, l’opposizione (a firma dell’onorevole Brutti) propose la seguente formulazione[[11]](#footnote-11):

*“Al comma 1º dell'articolo 416-bis c.p. è aggiunto il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì a coloro i quali nel corso di campagne elettorali, al fine di procurare voti a sé o ad altri, ricorrano al sostegno intimidatorio delle associazioni mafiose.”*

Questa proposta fu respinta dalla commissione che approvò un altro emendamento, questa volta della maggioranza (a firma dell’onorevole Pinto) con il quale si interveniva sulle finalità tipiche dell’associazione[[12]](#footnote-12):

*“ovvero, impedendo il libero esercizio del voto, procurano indebitamente a sé o ad altri voti in occasione di consultazioni elettorali.”*

Il testo così modificato fu poi trasmesso alla Camera dei Deputati. In tale sede, in Commissione di Giustizia, fu proposto dall’opposizione un emendamento a firma degli onorevoli Galasso e Palermo che nell’ottica di un recepimento delle indicazioni provenienti dal pool palermitano prevedeva una nuova norma incriminatrice del seguente tenore[[13]](#footnote-13):

*“Le pene stabilite dai primi due commi dell'articolo 416-bis c.p. si applicano anche a chi, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale, si avvale, anche indirettamente, della forza di intimidazione del vincolo associativo di cui all'articolo 416-bis accettando la promessa di sostegno elettorale da persone sottoposte a procedimento di prevenzione o a procedimento penale per il delitto di associazione mafiosa in cambio della somministrazione di denaro o della promessa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti.”*

Una formulazione del genere, peraltro, presentava non poche problematiche; fu così accantonata a favore di un'altra proposta elaborata da un comitato ristretto: si trattava di una norma che mirava a colpire sia lo scambio denaro-voti sia lo scambio favori-voti, reprimendo così ogni possibile sinallagma tra il candidato politico e la consorteria mafiosa, così formulata[[14]](#footnote-14):

*“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal 3º comma dell'articolo 416-bis in cambio della somministrazione di denaro o della promessa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o, comunque, della realizzazione di profitti.”*

Nonostante il favore che aveva riscosso questa nuova proposta, si registrarono non poche perplessità tra la maggioranza che denunciava la eccessiva manipolabilità del testo in sede interpretativa[[15]](#footnote-15).

 “La norma proposta dalla commissione a giudizio dei magistrati e dei funzionari che lavorano al ministero e di quelli che seguono la commissione stessa si presta ad interpretazioni diverse ed eventualmente ad arbitri”: queste sono le parole che vennero utilizzate dall’allora Ministro della Giustizia Claudio Martelli. Quest’ultimo, quindi, propose un voto separato sull’emendamento[[16]](#footnote-16): un primo voto avrebbe riguardato il testo fino alle parole “somministrazione di denaro”; un secondo voto avrebbe riguardato la restante parte. Con la precisazione che il governo avrebbe accordato il suo consenso solo sulla prima parte e non anche sulla seconda[[17]](#footnote-17). L’assemblea recepì le indicazioni dell’Esecutivo, approvando la prima parte e respingendo la seconda: come è stato acutamente osservato “aveva compimento quindi il disordinato ma costante e graduale depotenziamento delle proposte iniziali”[[18]](#footnote-18).

Al Senato, in seconda lettura, furono numerosi i rilievi critici mossi alla soluzione adottata dalla Camera dei Deputati ma il timore che una dilazione dei tempi parlamentari avrebbe causato la decadenza del decreto legge per decorrenza dei termini di conversione prevalse, facendo sì che venissero respinti tutti gli emendamenti tesi a riscrivere o correggere la norma e il testo fosse definitivamente approvato (con l’unica variazione del termine “erogazione” in luogo del precedente “somministrazione”).

Dall’analisi appena compiuta dei lavori parlamentari emerge chiaramente come i timori autoprotettivi della classe politica del ‘92 abbiano di fatto inquinato l’iter legislativo che ha condotto ad un progressivo affievolimento della portata precettiva del reato con una manovra definita di “compromesso al ribasso”, giungendo all’approvazione di una disposizione che risulta ben lontana dal disegno iniziale[[19]](#footnote-19). Si è parlato di deficienza di tecnica legislativa: “formulazione letterale ambigua”, “infelice”, “gravi difetti tecnici” sono solo alcuni degli epiteti con cui la nuova figura delittuosa fa ingresso nell’ordinamento giuridico penale[[20]](#footnote-20).

**3. L’analisi della fattispecie**

L’art. 416-*ter* c.p. rubricato “scambio elettorale politico mafioso” recita:

*“La pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”*.

**3.1 Il bene giuridico tutelato**

L’esatta determinazione dell’oggetto di tutela del reato non è stato scevro di difficoltà. Diverse sono state le soluzioni prospettate in dottrina.

Secondo un primo orientamento[[21]](#footnote-21) l’art. 416-*ter* c.p.obbediva al proposito di salvaguardare in via immediata il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione da possibili condizionamenti mafiosi e solo in via mediata l’ordine pubblico.

Anche per un secondo orientamento[[22]](#footnote-22) la tesi per cui la norma in esame tutelasse esclusivamente l’ordine pubblico non soddisfaceva: esso riceveva certamente tutela ma si considerava primario l’interesse all’accesso alle cariche pubbliche affinché avvenisse in condizioni di effettiva uguaglianza, così come auspicava la Costituzione[[23]](#footnote-23). Ciò che doveva essere protetto dal condizionamento mafioso del voto e del consenso elettorale era il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche.

Un ulteriore orientamento[[24]](#footnote-24), tenuto conto della contestualità tra la modifica dell’art. 416-*bis* comma 3° e l’introduzione dell’art. 416-*ter* c.p., supponeva un rapporto di accessorietà tra le due fattispecie per cui entrambe rispondevano al medesimo fine, quello di prevenire la lesione della libertà morale dei consociati dalle intimidazioni criminali. La precarietà, però, di questa interpretazione emerge con estrema chiarezza non appena si confuti l’asse portante che giustifica l’intero impianto ermeneutico: il rapporto di accessorietà. Inoltre, se si considera che la ragione giustificatrice dell’introduzione della fattispecie ex art. 416-*ter* c.p. risiede nell’esigenza di prevenire la stipula di accordi tra esponenti politici candidati alle elezioni e organizzazioni di tipo mafioso, risulta difficile sostenere che il reato in esame risponda al solo ed esclusivo fine di proteggere la libertà morale dei consociati; piuttosto la condotta lesiva del reato in discorso sembra scalfire distinti interessi e dunque una pluralità di potenziali beni giuridici, configurandosi come una fattispecie plurioffensiva.

Altri[[25]](#footnote-25), invece, hanno ravvisato nel bene giuridico tutelato la libertà di esercizio del diritto di voto: la norma incriminatrice in esame si muoveva, quindi, in difesa di quell’ideale di voto “personale, libero e segreto” sancito dall’art. 48 della Cost.[[26]](#footnote-26), che risultava compromesso ogni qualvolta si creassero ipotesi di cooperazione illecita tra il sodalizio mafioso e il politico candidato. Tale lettura tenderebbe, così, ad assimilare sotto il profilo strutturale e teleologico l’art. 416-*ter* con gli altri reati elettorali di legislazione penale complementare di cui agli artt. 96 e 97 del D.P.R n.361 del 1957. Appoggiare una simile lettura significherebbe guardare all’art. 416-*ter* c.p. come una mera duplicazione di una esigenza di tutela già appagata dal legislatore del ‘57.

Fondamentale rispetto alla problematica finora affrontata è stato l’intervento della giurisprudenza di legittimità[[27]](#footnote-27). Il problema in realtà sarebbe risolvibile a monte, cioè guardando ad un dato di carattere strutturale meramente formale: la collocazione dell’art 416-*ter*. Il legislatore del ‘92 ha inserito il nuovo reato di “scambio elettorale politico-mafioso” nel libro II “dei delitti in particolare”, titolo V “dei delitti contro l’ordine pubblico”. Invero, non si può prescindere dalla significatività della scelta di includere la disposizione in quella precisa sede codicistica, anzi tale scelta assume una valenza più che mai capace di orientare gli interpreti nella loro attività di analisi della fattispecie. Nella *mens legislatoris* vi è la volontà di rafforzare la tutela dell’ordine pubblico che verrebbe compromessa dalla diffusa pratica di mercanteggiamento dei voti in occasione delle consultazioni elettorali tra gli esponenti politici e le cosche mafiose operanti sul territorio. Questa è l’interpretazione che risulta maggiormente coerente sia rispetto all’aspetto formale della norma stessa sia rispetto alle altre disposizioni in materia elettorale esistenti nel panorama giuridico penale. Possiamo quindi dire in conclusione che il reato di “scambio elettorale politico-mafioso” assurge alla funzione precipua di proteggere in via immediata e diretta l’ordine pubblico e solo in via mediata la libertà di esercizio del diritto di voto, che invece trova una tutela mirata nelle norme di cui agli artt. 96 e 97 del d.P.R. n.361 del 1957[[28]](#footnote-28).

Non si esauriscono qui le problematiche che ineriscono questo determinato momento della nostra analisi: infatti una volta risolta la prima questione, su quale sia il bene giuridico tutelato dalla norma in esame e individuata la risposta nell’ordine pubblico, se ne apre immediatamente un’altra, su che cosa si intende per odine pubblico[[29]](#footnote-29). Questo si presenta da sempre come un concetto da un contenuto incerto. Spesso la dottrina l’ha apostrofato con i seguenti aggettivi: “proteiforme e poco afferrabile”, “bene sfuggente”, “privo di sostanza concreta”, “pura creazione del legislatore”. A incrementare le incertezze ha contribuito, peraltro, la legislazione d’emergenza, la quale sotto l’ampia etichetta di ordine pubblico ha raggruppato norme riguardanti le materie più diverse.

Sono due le accezioni fondamentali in cui l’ordine pubblico è storicamente inteso: la prima è quella di ordine pubblico in senso ideale, inteso come insieme dei principi e delle istituzioni alla base dell’ordinamento, funzionali alla sua sopravvivenza; la seconda è, invece, quella di ordine pubblico in senso materiale, inteso cioè come buon assetto e regolare andamento della vita sociale come armonica e pacifica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello Stato, in sintesi coincide con il concetto di pubblica sicurezza e tranquillità. In dottrina è dominante la nozione di ordine pubblico in senso materiale mentre nella giurisprudenza della Corte Costituzionale si registra una oscillazione tra le due nozioni accanto alle quali tra l'altro se ne è aggiunta una terza, quella di ordine pubblico costituzionale che risulta essere una specificazione della nozione di ordine pubblico in senso ideale, intesa come ordine fondato su una convivenza sociale ispirata ai valori costituzionali. Deve, comunque, concludersi come prevalente il concetto di ordine pubblico in senso materiale e non accoglibile invece quello in senso ideale, trattandosi questo di un concetto rarefatto e inafferrabile che si riduce ad una pura entità concettuale astratta che reca perciò il rischio di essere interpretativamente manipolata a copertura di interessi non sempre effettivamente meritevoli di tutela. Si osserva in proposito che da tutti i reati in misura maggiore o minore deriva come conseguenza mediata un turbamento dell’ordine pubblico. Vi sono però dei reati nei quali l’offesa dell’ordine pubblico non è mediata ma diretta. Sono questi i reati contro l’ordine pubblico.

**3.2 I soggetti attivi**

Il soggetto attivo del reato è individuabile in “chi ottiene la promessa di voti… in cambio della erogazione di denaro”: la fattispecie in questione si può, quindi, inquadrare in termini di reato comune consentendoci di affermare che il soggetto attivo del reato può essere chiunque, in linea di massina si tratta del politico candidato in una competizione elettorale o di un suo sostenitore che si rivolge all’organizzazione mafiosa per ottenere la promessa di voti. Ciò che bisogna chiarire è il rapporto che la norma presuppone tra il soggetto attivo e l’associazione mafiosa: molti dubbi hanno coinvolto la dottrina quanto all’ampiezza della figura del promissario; ci si è chiesti se quest’ultimo debba essere collegato ai sistemi organizzativi mafiosi in qualità di sodale o se debba essere totalmente avulso da questi e rivolgersi al clan solo occasionalmente per negoziare l’ausilio elettorale. La dottrina minoritaria[[30]](#footnote-30) ha sostenuto che il reato ex art. 416-*ter* c.p. poteva essere contestato anche al politico (o sostenitore) che fosse intraneo o a un concorrente eventuale nell’associazione mafiosa, non limitando il novero dei soggetti attivi a coloro che si collocavano al di fuori del consorzio mafioso in ragione del fatto che per il partecipe ai sensi dell’art. 416-*bis* c.p.[[31]](#footnote-31) è previsto lo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’art. 416-*ter*. Tale assunto, tuttavia, non convince nella misura in cui dimostra di non tenere conto della diversità ontologica sussistente tra le due diverse disposizioni: il reato di “scambio elettorale politico-mafioso” sanziona, infatti, un fatto difforme da quello delineato nell’art. 416-*bis*. Tale controversia dottrinaria ha avuto soluzione a livello giurisprudenziale, a seguito dell’intervento del giudice di legittimità[[32]](#footnote-32) il quale ha sottolineato come l’autore della condotta incriminata deve presentare elementi di terzietà rispetto all’associazione mafiosa[[33]](#footnote-33). Infine, nonostante la disposizione dell’art. 416-*ter* non faccia riferimento alla presenza di un sodalizio mafioso, la dottrina prevalente sulla base della collocazione sistematica e del tenore della rubrica e soprattutto alla luce del richiamo alla «promessa di voti prevista dal terzo comma dell’art. 416-*bis*» configura come controparte del potere politico e quindi destinataria dell’elargizione del denaro l’associazione mafiosa. Bisogna, tra l’altro, specificare che la promessa di voti deve investire l’intera associazione e non un singolo associato, in caso contrario, infatti, si esclude la configurabilità del reato di “scambio elettorale politico-mafioso”[[34]](#footnote-34). Mentre, esso è da ritenersi integrato nel caso in cui la consorteria criminale concluda l’accordo collusivo avvalendosi di un soggetto che, seppur *extraneus* al sodalizio, sia legittimato ad impegnare l’intera associazione.

**3.3 L’oggetto dell’accordo**

Elemento oggettivo del reato è il contratto illecito stipulato dal politico, da un lato, e dal ‘mafioso’, dall’altro. Nello specifico tale accordo sinallagmatico prevede uno scambio denaro-voti. La condotta incriminata è, in questa sede, la richiesta di una “promessa di voti” dietro “erogazione di denaro” a favore dell’associazione promittente[[35]](#footnote-35). Innanzitutto, la “promessa di voti” è quella “prevista nel 3° comma del medesimo art. 416-*bis* c.p.”. In realtà il comma al quale si rinvia non prevede la punibilità di alcuna condotta relativa al promettere voti, ma ha una funzione esclusivamente descrittiva dell’associazione mafiosa, che si definisce tale quando coloro che ne fanno parte “si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva […] al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. Con uno sforzo ermeneutico riusciamo a dare coerenza al richiamo normativo, potendo dunque rinvenire nel 3° comma la raffigurazione di una promessa nell’attività sottesa al “procurare voti ad altri in occasione delle consultazioni elettorali”. L’agire a questo fine presuppone un accordo “con altri”, appunto il candidato politico di turno. È ovvio che tale “promessa” deve essere intesa non come promessa di votare quel candidato da parte dell’esponente mafioso ma come promessa di far votare, cioè il politico candidato richiede, nel momento in cui stipula un tale patto, l’impegno dell’associazione di svolgere un’attività di procacciamento elettorale, che come è tipico di un’organizzazione criminale del genere sarà attuata mediante comportamenti diretti all’illecito condizionamento della libertà di voto dei singoli elettori. La questione che, immediatamente, si prospetta è quanto rileva la modalità[[36]](#footnote-36) attraverso cui l’associazione mafiosa estrinseca tale attività di procacciamento voti e cioè la funzione da attribuire a quel “si avvalgono” nell’architettura del delitto di scambio elettorale politico-mafioso. Secondo la dottrina minoritaria[[37]](#footnote-37) “la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva” costituiscono elementi oggettivi della fattispecie, richiedendo dunque per l’integrazione del reato la concreta commissione di atti di violenza o minaccia idonei ad orientare i voti dei consociati in favore di un determinato politico. Tale orientamento poggiava sulla struttura semantica dell’art. 416-*bis* c.p. comma 3°, in particolare sul dato linguistico inerente al modo e al tempo della forma verbale utilizzata: il legislatore utilizzando “si avvalgono” prende una precisa posizione in ordine al momento in cui fissare la soglia di punibilità, se infatti avesse ritenuto sufficiente il solo uso eventuale dell’intimidazione avrebbe dovuto modulare diversamente tale elemento inserendo un connotato di potenzialità già a livello sintattico, in termini di un “intendono avvalersi”. Inoltre, si è precisato come tale ipotesi ricostruttiva fosse suggerita dall’ulteriore rinvio all’art.416-*bis* c.p. comma 1° in punto di trattamento sanzionatorio: il fatto che si prevedesse la stessa sanzione ivi prevista era giustificabile a fronte della volontà di assorbire nel disvalore dello scambio politico-mafioso anche gli atti di violenza e sopraffazione tipici dell’agire di una associazione mafiosa. Tale dottrina ha avuto anche un seguito a livello giurisprudenziale[[38]](#footnote-38): diverse sono state le pronunce della Suprema Corte in cui si richiedeva la verifica del concreto ricorso all’intimidazione non essendo di per sé sufficiente la qualità mafiosa del soggetto promittente il sostegno elettorale per desumere le modalità con cui tale sostegno veniva offerto. Tale prospettiva non faceva altro che oscurare l’autonomia repressiva dell’art. 416-*ter* c.p., confinandone l’ambito applicativo entro i limiti già delineati dall’art. 416-*bis*. Infine, richiedere la prova tangibile del ricorso di atti di intimidazione o minaccia significava anche limitare l’ambito applicativo dell’art. 416-*ter* c.p.in tutti quei casi in cui tale prova mancasse ma si fosse comunque di fronte a una ipotesi di infiltrazione mafiosa nel mondo politico e ad associazioni mafiose che, essendo ormai consolidate sul territorio, avevano raggiunto un livello di capacità intimidatoria tale da non rendere affatto necessarie ulteriori manifestazioni di sopraffazione. Alla luce dei risultati paradossali ai quali avrebbero condotto tali interpretazioni, si è consolidata la posizione di dottrina e giurisprudenza[[39]](#footnote-39) per cui, ai fini dell’integrazione del reato, non sarebbe necessario che il condizionamento della scelta elettorale si traducesse in azioni violente o singoli e individuabili atti di sopraffazione o di minaccia ma sarebbe bastato che gli associati avessero esercitato anche forme di intimidazione implicita tali da orientarne il voto, in quanto è sufficiente che l’indicazione del voto sia percepita dall’esterno come proveniente dal clan.

Altra condotta incriminata è l’erogazione di denaro[[40]](#footnote-40) che deve essere effettiva e diretta all’associazione e non al singolo associato, altrimenti troverebbe applicazione la fattispecie di corruzione elettorale ex art. 96 del d.P.R. n.361/1957. Ciò è confermato anche dal fatto che la pena sia individuata *per relationem* tramite il ricorso alla medesima sanzione prevista per l’ipotesi di partecipazione all’associazione mafiosa. Come è stato detto, è dubbia la scelta del legislatore di limitare la condotta penalmente rilevante del soggetto attivo alla sola erogazione di denaro, trascurando di includere anche tutte quelle forme di sostegno che notoriamente caratterizzano i rapporti tra mafia e politica. Si era dato vita ad una formulazione miope che riducendo sensibilmente l’ambito di applicazione della norma, non ricomprendeva i casi più frequenti e anche più pericolosi di contiguità politico mafiosa[[41]](#footnote-41). Al dato letterale si contrapponeva quello giurisprudenziale che, invece, sosteneva l’applicabilità del reato anche nei casi in cui la prestazione del politico abbia per oggetto non il denaro ma anche «qualsiasi bene che rappresenti un “valore” appunto di scambio in termini di immediata commisurazione economica, restando invece escluse dalla portata precettiva altre utilità, che solo in via mediata possono essere trasformate in utili monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili»[[42]](#footnote-42); una interpretazione differente corrisponderebbe ad una “sterilizzazione” del precetto[[43]](#footnote-43).

**3.4 Il momento consumativo**

Alla luce di quanto detto nel paragrafo precedente, il reato si ritiene consumato al momento della formulazione delle reciproche promesse, in quanto la loro realizzazione costituisce un *post factum*[[44]](#footnote-44). Pertanto si ha una anticipazione dell’intervento penale con una importante conseguenza sul piano probatorio: l’onore probatorio risulterà affievolito in quanto, ai fini della punibilità, non sarà necessario né che avvenga la dazione di denaro né la prova che il mafioso abbia coartato la volontà degli elettori. Si tratta, quindi, di un reato di pericolo astratto e pertanto non è configurabile il tentativo[[45]](#footnote-45), in quanto la punizione a titolo di tentativo condurrebbe alla punizione del pericolo di un pericolo astratto e tale arretramento della soglia di rilevanza penale è inammissibile oltre che incompatibile con il principio di offensività.

**3.5 L’elemento soggettivo**

L’identificazione del coefficiente psicologico ha solitamente condotto gli interpreti a operare una netta differenziazione tra le due prestazioni componenti il sinallagma del *pactum sceleris*, distinguendo l’elemento soggettivo afferente alla condotta dell’individuo partecipe dell’associazione criminale da quello, invece, relativo al politico candidato. In riferimento al primo, si richiede che l’attività di procacciamento di voti sia sorretta dal dolo specifico del soggetto autore, cioè dalla specifica intenzione di condizionare il genuino svolgimento delle consultazioni elettorali[[46]](#footnote-46). Mentre la prestazione del politico candidato è accompagnata dal dolo generico[[47]](#footnote-47). Quest’ultimo consiste nella rappresentazione e volizione di richiedere la promessa di voti dietro erogazione di denaro a favore del promittente con la consapevolezza delle condizioni ambientali in cui essa è prestata. Si sottintende, quindi, la consapevolezza ulteriore della qualità della controparte con cui sta concludendo l’accordo, la qualità appunto “mafiosa” dell’associazione e dei metodi che tipicamente la contraddistinguono nell’operare sul territorio.

**3.6 Il regime sanzionatorio**

La disposizione in esame prevedeva che “la pena stabilita dal primo comma dell’art. 416*-bis* c.p. si applica anche a chi ottiene la promessa di voti”. La pena era individuata *per* *relationem*, attraverso il rinvio all’art. 416-*bis* e consiste nella reclusione da 7 a 12 anni. Si può fin da subito individuare una disparità punitiva in quanto la sanzione prevista dal legislatore minaccia solo colui che “ottiene la promessa dei voti” e non anche il promittente – l’associazione mafiosa – configurandosi così come una fattispecie plurisoggettiva impropria. La mancata espressa imputazione della controparte mafiosa, che dietro compenso si impegna a procurare voti per quel candidato politico, non deve essere certamente letta come un “lasciarla impunita” e libera di continuare a svolgere le sue attività illecite, ma piuttosto queste ultime incontrano un limite nella disposizione precedente, laddove il legislatore, elencandoci quali sono le finalità tipiche di un’associazione che si definisce mafiosa, intende ovviamente sanzionarle. È in questa sede che quindi l’associazione mafiosa che si avvale “della forza di intimidazione e del vincolo associativo o della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali”, trova punizione legislativa. Nessuna incriminazione è prevista per chi promette il voto dietro denaro (l’elettore) perché si postula che egli agisca per effetto di una coazione personale ed ambientale e cioè che egli sia vittima di una coartazione pur se gratificato dal denaro ricevuto. Scelta legislativa che non è sfuggita a delle disapprovazioni[[48]](#footnote-48).

**3.7 I rapporti con le altre fattispecie**

All’interno di questo primo capitolo che guarda all’analisi del reato di “scambio elettorale politico-mafioso”all’indomani del decreto Martelli del ‘92 è necessario, a questo punto della nostra trattazione, spostare la prospettiva di analisi, da quella interna al reato di “scambio elettorale politico-mafioso”, alla realtà esterna dei rapporti che l’art. 416-*ter* c.p. intrattiene con le altre fattispecie penali: la sua introduzione nell’ordinamento giuridico penale ha originato non pochi problemi di interferenza e altrettante esigenze di coordinamento con, in particolare, il reato di associazione di tipo mafioso e i reati elettorali previsti nelle leggi speciali penali.

**3.7.1 L’art. 416-*ter* e il reato di associazione di tipo mafioso**

La prima questione, in verità già aperta e affrontata parzialmente nei paragrafi precedenti, relativa al rapporto tra l’art. 416-*ter* c.p.e l’art. 416-*bis* c.p.[[49]](#footnote-49), investe la possibilità di individuare nel primo una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella prevista nel secondo o se nella condotta del politico candidato, il quale promette l’erogazione di denaro in cambio del procacciamento di voti, si individuano gli estremi della condotta di partecipazione all’associazione mafiosa di cui all’art. 416-*bis*. La riforma del ‘92 ha introdotto l’art. 416-*ter* c.p. e contestualmente modificato l’art. 416-*bis* c.p. nel suo 3° comma. La dottrina ha dapprima individuato un rapporto tra i due facendo leva sia sul dato storico, quello sopraccennato e cioè il fatto di essere “frutto” dello stesso intervento legislativo, sia poi sul dato linguistico-letterale, in quanto l’art. 416-*ter* c.p. contiene un rinvio esplicito all’art. 416-*bis* c.p. non solo nella definizione della condotta incriminata ma anche nell’individuazione del trattamento sanzionatorio. Questi elementi hanno fatto presupporre che ci fosse un legame di *species ad genus* tra le due fattispecie, qualificando il reato di “scambio elettorale politico-mafioso” come una ipotesi speciale del reato di associazione di tipo mafioso. Ne deriva una ricostruzione nella quale l’integrazione del reato di scambio elettorale sarebbe stata subordinata alla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi individuati nell’art. 416-*bis* c.p., cui doveva aggiungersi il *quid pluris* della conclusione di un precedente accordo, rappresentato dalla promessa del procacciamento di voti a fronte della promessa di erogazione di denaro. Anche la giurisprudenza, prima dell’intervento del ‘92, riteneva sussistente il reato di partecipazione ad associazione mafiosa nel caso di politici coinvolti in accordi elettorali con le cosche mafiose, basando le proprie sentenze sul ragionamento seguente: la conclusione del patto è sintomatica della condivisione da parte del candidato della logica intimidatoria propria del sodalizio, nonché dell’accettazione di favorirlo. Ma già nel 1994 la Cassazione muta orientamento con la sentenza Demitry[[50]](#footnote-50), con la quale fa chiarezza sulla definizione di partecipe: è partecipe colui che assume “un ruolo materiale all’interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e alla attività dell’organizzazione criminosa” e inoltre si impegna “a prestare un contributo alla vita del sodalizio”. Con queste parole la giurisprudenza chiarisce, quindi, che il reato associativo sarà imputabile solo ed esclusivamente a colui che di fatto assuma i connotati tipici del soggetto intraneo. Nel caso di accordi tra politica e mafia in vista di elezioni difficilmente nel politico si individueranno tali connotati, trattandosi normalmente di accordi che si limitano sul piano temporale e contenutistico alla sola promessa di appoggio elettorale *versus* il versamento di denaro: siamo di fronte ad un accordo di carattere episodico, e non certamente a quell’impegno “costante” che si richiede al partecipe. Si ravvisa quindi nell’art. 416-*ter* c.p. una fattispecie a sé rispetto a quella dell’art. 416-*bis*. Il contegno del politico potrà eventualmente essere qualificato come il comportamento di partecipazione all’associazione mafiosa nella sola ipotesi in cui siano individuabili nella conclusione del patto elettorale quegli indicatori fattuali di piena aderenza al sodalizio. Nel caso in cui, invece, il candidato, pur non essendo partecipe, stringendo un patto elettorale e finanziando un sodalizio mafioso, contribuisce al rafforzamento dell’organizzazione criminale la sua condotta sarà piuttosto imputata come quella di concorrente esterno. *Ergo* si deduce una limitazione dell’area di incidenza dell’art. 416-*ter* c.p. ai soli casi in cui il beneficiario dell’accordo sia un candidato politico non perseguibile a titolo di partecipazione o di concorso esterno nel delitto di cui all’art. 416-*bis* c.p., il quale si sia rivolto al clan per negoziare l’ausilio elettorale.

**3.7.2 L’art. 416-*ter* e i c.d. reati elettorali**

Se dovessimo dare una definizione generica dell’art. 416-*ter* c.p. potremmo farlo utilizzando le parole “reato elettorale”, cioè una disposizione che mira a reprimere quei casi di illeciti inerenti a una competizione elettorale. Ma nel panorama della legislazione speciale esistevano già gli artt. 96 e 97 del d.P.R. n.361 del 30 marzo del 1957 applicabili alle elezioni per il Parlamento (mentre per le elezioni comunali la disciplina è fissata dai corrispondenti artt. 86 e 87 del d.P.R. n.750 del 1960) che tutelano il libero esercizio del voto da episodi di corruzione e coercizione.

L’art. 96 recita: “chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l’astensione, offre, promette o somministra denaro, valori o qualsiasi altra utilità o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l’utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all’elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità”.

L’art. 97, invece: “ chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l’elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall’esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall’esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000”.

Risulta, quindi, necessario coordinare la nuova figura di reato di “scambio elettorale politico-mafioso” con quelle preesistenti di corruzione e coercizione[[51]](#footnote-51).

 Di certo non sarà condivisibile quella parte della dottrina[[52]](#footnote-52) che riteneva si trattasse di una duplicazione, di una sovrapposizione di fattispecie. Altra parte della dottrina[[53]](#footnote-53) parlava, in tal senso, di un rapporto di *species ad genus*, in cui lo “scambio elettorale politico-mafioso” costituiva una disposizione speciale ricompresa nella generale fattispecie di “corruzione elettorale”. Infine, c’era quella dottrina[[54]](#footnote-54) che sosteneva l’autonomia della fattispecie di scambio elettorale, ponendo l’accento sull’elemento del ricorso all’intimidazione e prevaricazione mafiosa, assente nei reati elettorali. Nessuna di queste tesi era corretta: le prime, certamente da escludere, perché non individuando la diversità della fattispecie regolata dall’art. 416-*ter* c.p. ponevano nel nulla e privavano di significato l’intervento del legislatore nel ‘92[[55]](#footnote-55); l’ultima, invece, pur centrando la verità, si basa su fondamenta deboli perché il ricorso all’intimidazione e prevaricazione non può essere l’unico elemento discretivo tra le fattispecie analizzate e perché, soprattutto, qualificarlo come tale significava attribuirgli valore ai fini dell’integrazione del reato di “scambio elettorale politico-mafioso”: questione, già dibattuta e superata nei paragrafi precedenti, che aveva condotto ad una risposta negativa[[56]](#footnote-56).

Quindi sicuramente nell’art. 416-*ter* c.p. dobbiamo individuare una certa autonomia, autonomia però che si poggia su basi differenti da quelle individuate in un primo momento. Innanzitutto guardiamo al bene giuridico tutelato: nell’art. 416-*ter* c.p. è tutelato l’ordine pubblico e strumentalmente l’interesse elettorale, quest’ultimo è invece tutelato in modo immediato e diretto negli artt. 96 e 97 del d.P.R. ‘57. Per quanto riguarda i soggetti: in entrambi i casi uno dei soggetti è il candidato politico a imminenti elezioni (o personalmente o nella figura di chi agisce nel suo interesse), ciò che, invece, muta è il referente. Negli artt. 96 e 97, infatti, si sanziona colui che intende limitare la libertà di voto del singolo elettore; nell’art. 416-*ter* c.p. la sanzione prevista intende colpire un più ampio progetto di intermediazione e di raccolta dei suffragi che esorbita dalla dimensione del voto del singolo. Differente è anche la condotta del soggetto attivo prevedendo la disposizione speciale una gamma più vasta di contropartite offerte all’elettore. L’autonomia delle due fattispecie è comprovata, infine, dall’innalzamento della pena ex art. 96 approntato dallo stesso provvedimento nel ‘92.

A conclusione di questa analisi non possiamo più e semplicemente definire il reato di “scambio elettorale politico-mafioso” come un reato elettorale perché esso pur muovendosi nei territori illeciti degli accordi elettorali, ha una direzione ulteriore, quella di colpire le zone di contiguità politiche-mafiose[[57]](#footnote-57).

**4. La configurabilità del concorso esterno**

Un’ultima questione è, a conclusione di questo capitolo, necessario trattare e quindi risolvere: la possibilità di configurare una ipotesi di concorso esterno ad associazione mafiosa nel reato di “scambio elettorale politico-mafioso”[[58]](#footnote-58).

La problematica nasce sulla base della premessa che segue: l’intento del legislatore agli inizi degli anni ‘90 era quello di prevenire e reprimere un fenomeno che aveva ormai preso forma e che era sotto gli occhi di tutti, operatori del diritto e opinione pubblica compresa, quello della contiguità politica-mafiosa. Considerati insufficienti gli strumenti che l’allora sistema giuridico penale presentava, il Governo Andreotti nel ‘92 interviene sul Codice penale introducendo l’art. 416-*ter* c.p. e altre modifiche. Tale disposizione ha la funzione di “rompere” proprio quegli intrecci tra mafia e politica soprattutto in occasione di competizioni elettorali, in cui il candidato di turno o un suo sostenitore si rivolgono, dietro compensi in denaro, a esponenti mafiosi per chiedere “sostegno”, che si traduce in attività di procacciamento voti , che investa l’intero clan, con i metodi che gli appartenevano cioè quelli della minaccia o violenza, esplicita o implicita. Ciò che il legislatore colpisce con questa nuova figura di reato è lo scambio denaro-voti, con la pecca, però, di circoscrivere la rilevanza della contiguità politica-mafiosa solo a questo tipo di scambio. Risulta abbastanza chiaro, fin dai tempi del dibattito parlamentare, che spesso la politica ricambia i favori ricevuti con altrettanti favori, non necessariamente in termini monetari, quali per esempio l’attribuzione di cariche, appalti, autorizzazioni e certamente anche in questi casi si potrà parlare di collusioni mafiose nella politica ma alla luce della lettera normativa tali condotte non trovano riconoscenza sul piano punitivo.

Ed è a questo punto del nostro ragionamento che subentra l’istituto del concorso esterno, con il quale si è cercato di colmare le lacune normative lasciate dal nostro legislatore: tutte quelle condotte che non sono penalmente rilevanti ai sensi dell’ art. 416-*ter* c.p., ma che comunque siano espressione chiara di contiguità politica-mafiosa, potranno trovare rifugio nel concorso esterno attraverso il combinato disposto degli artt. 110 c.p. e 416-*bis* c.p. Potranno cioè essere valutate come condotte che, pur non essendo riconducibili a quelle incriminate ai sensi dell’art. 416-*ter* c.p., contribuiscono a favorire e mantenere il sodalizio mafioso[[59]](#footnote-59).

Sull’istituto del concorso esterno in un’associazione mafiosa bisogna aprire una parentesi perché diversi sono stati gli orientamenti della giurisprudenza riguardo la definizione di “concorrente”. In particolare, quattro sono le pronunce che hanno determinato le tappe principali dell’evoluzione che si è avuta in materia, a partire dalla sentenza Demitry del 1994[[60]](#footnote-60), nella quale la Cassazione identifica il concorrente in quel soggetto estraneo all’associazione il cui contributo si configura come occasionale e circoscritto nel tempo, diretto a risollevarla nei momenti di “fibrillazione” dell’associazione stessa. I punti critici[[61]](#footnote-61) di questa tesi sono i seguenti: la mafia, per raggiungere i suoi scopi, tende a instaurare rapporti duraturi; il momento in cui tale contributo interviene non è rilevante, rendendo l’art. 110 c.p. possibile in astratto l’operatività del concorso esterno in qualsiasi momento della vita dell’associazione; appare infine eccessivo richiedere che l’utilità si manifesti come rimedio per garantire addirittura il mantenimento in vita dell’associazione, essendo sufficiente che valga a rafforzarla. Tale tesi sarà corretta nel 2004 con la sentenza Carnevale[[62]](#footnote-62) in cui si precisa che il contributo dell’*extraneus* può intervenire anche in momenti fisiologici della vita dell’associazione e non necessariamente in quelli patologici. Ciò che era opinabile era la rilevanza attribuita alla condotta dell’*extraneus* di rafforzamento del sodalizio mafioso in termini di mera disponibilità ex ante senza operare alcun accertamento concreto. Sarà la sentenza Mannino[[63]](#footnote-63) del 2005 a rappresentare il punto di approdo dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema, che conferma in parte le pronunce precedenti rispetto al fatto che il concorrente è tale se estraneo alla cosca mafiosa e se apporta un contributo diretto a rafforzare la stessa ma esso – e questo rappresenta il “salto di qualità” – deve essere effettivo e significativo e sottoposto ad una verifica probatoria *ex post* non essendo sufficiente una mera valutazione prognostica di idoneità *ex ante*.

In realtà le difficoltà probatorie incontrate dalla giurisprudenza per accertare la sussistenza del concorso esterno in questi casi hanno indotto i giudici a trascurare del tutto l’insegnamento della Mannino e a fare, rispetto all’identità causale tra il contributo e il rafforzamento, dei passi indietro[[64]](#footnote-64).

Recentemente altra parte della giurisprudenza sembra aver voluto rivitalizzare il “modello Mannino” precisando, ancora una volta, nella sentenza dell’Utri[[65]](#footnote-65) che per integrare un patto politico mafioso penalmente rilevante a titolo di concorso esterno non è sufficiente accertare la mera disponibilità del politico a soddisfare le richieste dell’associazione bensì è indispensabile la prova di uno specifico contributo apportato dal concorrente alla conservazione o al rafforzamento dell’intera associazione di stampo mafioso.

Attraverso, quindi, lo strumento del concorso esterno[[66]](#footnote-66) si sono riempiti quei buchi che il legislatore aveva inevitabilmente e forse oseremmo dire volontariamente creato nella nuova figura di reato di “scambio elettorale politico-mafioso”; questo “rattoppamento” non può, però, soddisfarci pienamente in quanto è vero che tale tecnica ci consente di punire anche lo scambio utilità-voti, laddove il candidato politico ricompensi gli esponenti del clan non in termini monetari per l’appoggio elettorale procuratogli, individuando in questo tipo di condotta quella del concorrente ai sensi dell’art. 110 c.p., ma alla luce delle pronunce giurisprudenziali c’è un prezzo da pagare, quello di rafforzare il piano probatorio, attraverso una verifica ex post dell’effettività del contributo ai fini dei consolidamento o rafforzamento della struttura mafiosa, rispetto a quanto invece richiede l’art. 416-*ter* c.p., in cui ciò che rileva ai fini dell’integrazione del reato è la promessa delle reciproche prestazioni e non la loro effettiva esecuzione.

**5. Verso la riforma**

Tiriamo le somme del nostro discorso e ripercorriamo brevemente i punti salienti della nostra trattazione: l’art. 416-*ter* c.p. è una disposizione figlia del suo tempo, cioè risultato di una legge emergenziale, che negli anni ‘90 intende mettere in luce la “zona grigia” della contiguità politica-mafiosa e combatterla. Ma già durante i lavori parlamentari si era registrata l’insufficienza della portata repressiva del disegno di legge e il suo accoglimento era sembrato frettoloso per via dei tempi imposti per la conversione, rappresentando questo un momento in cui la politica si è accontentata, anzi fornisce all’opinione pubblica un “contentino” legislativo che non è altro che una risposta infelice alle richieste di intervento che in quel periodo si indirizzavano al legislatore. È il momento in cui lo Stato risponde alle istanze popolari e partecipa agli elogi funebri delle vittime di mafia e nel frattempo stringe, in un abbraccio mortale per la legalità e la democrazia, la mafia. È ancora una volta un momento di deficit di coraggio del legislatore[[67]](#footnote-67).

Molte sono le debolezze individuate: innanzitutto «l’illiceità del contratto tra politico e mafioso è stata irrazionalmente sterilizzata e perimetrata sulla promessa di voti contro l’erogazione di denaro»[[68]](#footnote-68) lasciando così prive di rilevanza penale le ipotesi di scambio più tipiche e diffuse, quali le promesse di concessioni di appalti, autorizzazioni, licenze, posti di lavoro o altri generi di utilità derivabili dall’uso distorto del potere politico[[69]](#footnote-69). Si è cercato di ovviare a questa lacuna identificando queste condotte in quelle di un concorrente all’associazione ma ciò significa anche forzare il dato letterale, dando rilevanza penale a tutti i costi a condotte che il legislatore ha volutamente lasciato fuori dal perimetro del penalmente rilevante. È ambiguo l’inciso riguardante la promessa di voti, quella cioè “prevista dal 3° comma dell’art. 416-bis c.p.”, in cui però tale riferimento manca e solo con uno sforzo ermeneutico individuabile. Dalla chiarezza della lettera normativa dipendeva, poi, anche il momento consumativo, se fosse, cioè, legato al momento delle semplici promesse o piuttosto al momento successivo dell’esecuzione[[70]](#footnote-70) e ancora se fosse necessario ai fini dell’integrazione del reato la realizzazione del “metodo mafioso”. Infine, non era chiaro nemmeno se la prestazione del soggetto attivo dovesse essere effettiva o bastasse la semplice promessa di esecuzione, creando ulteriori difficoltà soprattutto sul piano probatorio.

La norma così come si presenta risulta essere ben lontana dalle intenzioni iniziali, caratterizzandosi per «un impianto simbolico inversamente proporzionale alla efficacia repressiva»[[71]](#footnote-71). In dottrina[[72]](#footnote-72) si parla significativamente di «disordinato ma graduale depotenziamento delle proposte iniziali nonché di progetti normativi con obiettivi asimmetrici e non sorretti da presupposti politico criminali univoci bensì frutto di mediazioni compromissorie dell’ultima ora».

Si tratta di gravi difetti di formulazione che si sono ripercossi anche sull’attività applicativa delle Corti: infatti, l’inadeguatezza del testo aveva prodotto un “cortocircuito”[[73]](#footnote-73) nei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario stimolando il secondo a trovare in maniera autonoma e creativa una risposta adeguata ed appagante al fenomeno del voto di scambio. La giurisprudenza infatti ha spesso nelle sue pronunce forzato il dato elettorale adeguandolo alle esigenze del caso: talune sentenze della Suprema Corte[[74]](#footnote-74) hanno ritenuto che il delitto in questione si configurava non solo nel caso in cui l’oggetto del patto fosse costituito dalla erogazione di denaro ma anche in quelli molto più frequenti della erogazione di altra utilità purché si trattasse di utilità economicamente apprezzabili; altre decisioni della Cassazione[[75]](#footnote-75) hanno mutato il contenuto della condotta del politico penalmente rilevante stabilendo che questo non doveva coincidere con il dato dell’erogazione del denaro, secondo quanto testualmente stabilito, bensì con quello della mera promessa dell’erogazione accontentandosi così per la consumazione del reato della prova della sola stipula dell’accordo.

Questi gli elementi che hanno fatto emergere la necessità di operare nuovamente sulla fattispecie. L’iniziativa parlamentare in materia è stata, però, piuttosto scarsa se si considera che dalla XIII alla XVI legislatura i disegni di legge tesi a modificare la disposizione penale sono stati in tutto otto, nessuno dei quali andato in porto; solo nell’aprile del 2014 un progetto di riforma si concretizzerà in legge.

**CAPITOLO SECONDO**

**IL “NUOVO” ART. 416-*TER* C.P.**

**SOMMARIO**: 1. L’iter legislativo e le varie proposte di riforma – 2. L’analisi della fattispecie– 2.1 La nuova struttura – 2.2 Le condotte incriminate – 2.3 Il momento consumativo – 2.4 L’elemento soggettivo – 2.5 Il trattamento sanzionatorio – 3. Il rapporto con il concorso esterno – 4. Il rapporto con l’art. 416-*bis* c.p. – 5. Il rapporto con i c.d. reati elettorali

1. **L’iter legislativo e le varie proposte di riforma**

Dopo oltre vent’anni di “deludenti esiti applicativi”[[76]](#footnote-76) della legge che negli anni ‘90 si era presentata come innovativa nei suoi intenti, la questione della contiguità politico-mafiosa è nuovamente al centro dell’agenda politica; invero si era fin da subito palesata l’inadeguatezza della disposizione rispetto ai propositi iniziali, tanto da renderla nel corso delle diverse legislature oggetto di molteplici proposte di riforma, ma solo nella primavera 2014 venne approvato un disegno di legge in questa direzione: si tratta della legge n. 62 del 17 aprile recante «Modifica dell’articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso». Essa mirava, ovviamente, a sopperire ai difetti della precedente formulazione dell’art. 416-*ter*[[77]](#footnote-77); l’analisi che andremo a svolgere ci dirà se ha assolto a questo impegno.

La legge del 2014 è accumunata dalla legge che l’ha preceduta da un iter abbastanza travagliato che si potrebbe riassumere in 400 giorni di discussione, 4 letture delle camere, molteplici emendamenti. Principali promotrici di questa riforma sono state una serie di associazioni in prima linea nella lotta alle mafie, che avevano lanciato la campagna “Riparte il futuro”[[78]](#footnote-78) alla vigilia delle elezioni politiche del gennaio 2013, consistente nella raccolta di firme per chiedere ai candidati per il nuovo Parlamento un impegno serio per approvare la riforma di norme a contrasto della corruzione, tra cui anche l’art. 416-*ter[[79]](#footnote-79)*; raccolta che si concluse con oltre 300.000 firme al 24 febbraio 2013.

Il dibattito parlamentare ha inizio con la prima lettura alla Camera dei deputati del testo che racchiudeva in sé le diverse proposte elaborate in dottrina e che aveva il seguente tenore[[80]](#footnote-80):

*“Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma.”*

È un testo che indubbiamente risponde a quelle esigenze di ampliamento dello spettro di punibilità, attraverso l’aggiunta dell’espressione “altre utilità” e la previsione di una sanzione nei confronti della controparte del soggetto attivo. Continua però, da altro punto di vista, a destare perplessità; si rafforza l’elemento soggettivo con l’avverbio “consapevolmente” richiedendo di conseguenza uno sforzo probatorio maggiore; si mantiene il riferimento alla promessa dei voti prevista dal terzo comma dell’art. 416-*bis* e così i relativi dubbi sulla necessarietà del metodo mafioso ai fini dell’integrazione del reato e infine si sceglie di abbassare la cornice edittale.

Il testo passa quindi al Senato in cui però vide una battuta d’arresto: la discussione si protrasse per ben sette mesi e il testo del nuovo art. 416-*ter* ne uscì sensibilmente modificato[[81]](#footnote-81):

*“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”*

Qui l’avverbio “consapevolmente” è eliminato; l’oggetto dello scambio risulta essere ampliato: alla prestazione della controparte mafiosa di procacciamento dei voti si contrappone quella del politico consistente non più solo nell’erogazione di denaro o altra utilità ma anche nella “promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità”, nonché nella “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione”. È sicuramente apprezzabile il riferimento alla “promessa”, tale da fugare i dubbi che avevano da sempre contraddistinto l’art. 416-*ter* in merito alla consumazione del reato, meno invece condivisibile il riferimento alla “disponibilità”, che anzi risulta essere superflua e addirittura pericolosa in quanto tale da creare nuovi problemi interpretativi.

Il disegno di legge così modificato tornò nuovamente alla Camera dei deputati per una seconda lettura e in poco più di un mese la Commissione Giustizia operò alcuni correttivi al testo approvato al Senato. Questo il testo risultante dagli interventi[[82]](#footnote-82):

*“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”*

Risulta limitato l’oggetto dello scambio, espungendo la “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione” come condotta incriminata mentre la pena ritorna a essere quella della reclusione da 4 a 10 anni così come approvata in prima lettura alla Camera.

In Senato poi il dibattito sarà acceso e carico di tensione: furono presentati più di cento emendamenti con l’obiettivo di correggere il disegno di legge ma nessuno di questi venne approvato. Così il disegno di legge assume le sembianze definitive nella versione proposta dalla Camera, con la conversione in legge.

Con la legge 17 aprile 2014 n.62 il legislatore aveva finalmente riformato il reato di “scambio elettorale politico-mafioso”.

Inoltre, è da mettere in evidenza come avvalendosi dell’art. 10 delle preleggi del codice civile, che deroga agli ordinari termini di *vacatio legis*[[83]](#footnote-83) di 15 giorni, l’art. 2 della legge suddetta prevede l’immediata entrata in vigore della stessa il giorno successivo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 18 aprile, affinché il *novum* legislativo potesse trovare immediata applicazione già in occasione delle allora imminenti consultazioni elettorali per il Parlamento europeo e per il rinnovo di diverse amministrazioni locali. Tale scelta del legislatore è discutibile in quanto sembra stridere con il principio di necessaria conoscibilità della norma incriminatrice, violando quelli che sono i “doveri strumentali di informazione” che gravano sullo Stato “come condizione di esigibilità della pretesa all’obbligatorietà della legge penale, nella configurazione di rilevanza delineata dal nuovo testo dell’art. 5 c.p.”: “la mancata previsione di un periodo di *vacatio* rende potenzialmente non conoscibili ovvero problematicamente conoscibili dai destinatari i precetti contenuti nel decreto legge”[[84]](#footnote-84). Si pongono, quindi, dei dubbi circa la legittima applicabilità di una norma che ne è priva ai fatti commessi nel ristretto lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e i quindici giorni successivi.

**2. L’analisi della fattispecie**

Il nuovo reato di “scambio elettorale politico-mafioso” recita:

*“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”*

Esso mantiene inalterata l’originaria formulazione della rubrica ma notevoli differenze si individuano nel suo contenuto; modifiche, queste, che non fanno altro che recepire, dandogli finalmente veste legale, taluni orientamenti giurisprudenziali formatisi nel corso del tempo[[85]](#footnote-85).

Si configura sempre come reato plurioffensivo, “dichiaratamente orientato a contrastare in modo più efficace il pervasivo fenomeno dell’inquinamento mafioso nelle competizioni elettorali, al contempo presidiando il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche”[[86]](#footnote-86). Quindi, sotto il profilo del bene giuridico tutelato si conferma che l’ordine pubblico riceve una tutela diretta e il principio di legalità delle istituzioni democratiche una mediata.

**2.1 La nuova struttura**

Il primo rilevante cambiamento riguarda la struttura[[87]](#footnote-87) della fattispecie di “scambio elettorale politico-mafioso”. A differenza del passato, l’odierna formulazione si sviluppa su due commi: dalla loro lettura in combinato disposto si evince che oggi il reato di voto di scambio è divenuto una fattispecie plurisoggettiva necessaria propria, in cui è punito non solo colui che “accetta la promessa di procurare voti”, cioè il candidato politico alle imminenti elezioni o un suo sostenitore che scende a patti con la mafia per ricevere il suo “sostegno elettorale”, ai sensi del 1° comma, ma anche chi “promette di procurare voti”, ai sensi del 2° comma. Nella vecchia formulazione, abbiamo visto, che invece in assenza di quanto disposto da questo secondo comma, la punibilità della condotta della controparte del potere politico, che compie l’illecita attività di procacciamento voti dietro compenso, era omessa, non per questo però poteva essere considerata impunita dall’ordinamento, ma piuttosto semplicemente implicita, cioè dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che, in virtù del rinvio contenuto nello stesso art. 416-*ter* c.p. all’art. 416-*bis* c.p., nello specifico al suo 3° comma, la punibilità di cui si discute fosse inglobata nella fattispecie precedente, che però – e questo era il punto debole della tesi – aveva funzione non incriminatrice ma meramente definitoria dei caratteri dell’associazione di stampo mafioso.

 L’aggiunta del secondo comma così ci permette di evitare quelle “acrobazie ermeneutiche” a cui la dottrina era stata costretta.

Chiarito in modo definitivo chi siano i protagonisti dell’accordo, la nuova formulazione lascia irrisolti i dubbi preesistenti sia per quanto concerne l’ampiezza della figura del promissario sia per quanto riguarda quella del promittente. Il promissario deve essere o meno estraneo alla cosca? E il promittente deve essere o meno affiliato all’associazione mafiosa? Sono, questi ultimi, problemi ancora attuali.

Tuttora il reato è configurato come reato “comune”[[88]](#footnote-88), anziché “proprio” tale da condurci al seguente ragionamento: il promissario può essere direttamente un candidato politico o anche un suo sostenitore, purché estraneo alla cosca; in questo caso infatti sarà integrato il reato di associazione mafiosa ex art. 416-*bis* c.p.

Ovviamente bisogna tener conto che, anche rispetto alla figura del promittente, il reato si atteggia come “comune”: il legislatore con il sostantivo “chiunque” ha voluto ricomprendere in questa categoria sia gli associati sia i soggetti estranei alla cosca mafiosa. È necessario però a questo punto compiere alcune precisazioni.

Come è stato già detto, in base alla *littera legis* la formulazione della norma non presenta alcun elemento che induca l’interprete a ritenere necessario il coinvolgimento dell’intera associazione nel reato di “scambio elettorale politico-mafioso” e ciò significa che il ruolo di promittente può essere ricoperto anche da un soggetto estraneo alla cosca mafiosa, con una specificazione però al riguardo e cioè, che pur non essendo associato, operi con quelle che sono le “modalità” tipicamente mafiose. Ciò ci conduce a un’ulteriore osservazione: il promittente potrebbe essere anche un soggetto operante *uti singuli*[[89]](#footnote-89)per propri fini personali e non nell’interesse dell’associazione con un unico obbligo, appunto quello del ricorso al metodo mafioso. E ciò in quanto la rilevanza penale prescinde da ogni connotato soggettivo dell’autore della condotta e dipende, in definitiva, dal solo contenuto della promessa fatta alla controparte politica per cui è sufficiente che la promessa di procurare voti avvenga “mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-*bis*”, cioè che l’attività di procacciamento voti si avvalga della minaccia o violenza. La mafiosità che, stando alla rubrica dell’articolo, deve connotare il patto, sarebbe così integrata dal riferimento al metodo mafioso e non anche dalla necessaria implicazione dell’intero sodalizio mafioso nel fatto. In passato, al contrario, si guardava al reato di “scambio elettorale politico-mafioso” come a un accordo che necessariamente investisse l’intera struttura associativa, non ritenendosi sufficiente a integrare la fattispecie l’impegno di un solo soggetto, la cui condotta sarebbe eventualmente stata penalmente rilevante in termini di corruzione o coercizione elettorale.

A opinione di chi scrive, in realtà, si ritiene che non si può prescindere dal soggetto che promette di procurare voti, puntando esclusivamente sul solo contenuto della promessa. Pur essendo il contenuto e la modalità con cui la promessa si realizza gli stessi – cioè quello di procacciare voti a favore di un determinato candidato a imminenti elezioni mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-*bis* – sia nel caso in cui il promittente sia un intraneo o un *extraneus* all’associazione mafiosa, c’è una differenza notevole se la condotta è posta in essere dall’uno o dall’altro: il secondo, infatti, proprio perché non possiede la qualità di “mafioso”, intendendo con essa e includendo in essa quel “carisma” tale da ottenere un forte ossequio e da cui deriva per chi lo subisce un atteggiamento di obbedienza, assoggettamento e omertà, quel controllo del territorio e sul territorio, quel potere di diffondere terrore, non potrà mai creare la stessa situazione di pericolo di un “boss”. Le organizzazioni mafiose vantano infatti caratteristiche uniche. E quindi la condotta di un soggetto *extraneus* non sarà idonea ad incidere sull’ordine pubblico; sarebbe stato per tale motivo più opportuno specificare nella disposizione in esame che il politico nello stipulare un tale tipo di accordo dovesse rivolgersi necessariamente all’intera organizzazione mafiosa, tale così da rendere la norma più rispettosa del principio di offensività dal momento che avrebbe ristretto il campo di applicazione del delitto ai soli fatti che, coinvolgendo l’intera organizzazione, sono realmente pericolosi per l’ordine pubblico.

**2.2. Le condotte incriminate**

È punibile il politico che “accetta la promessa di procurare voti mediante la modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-*bis*”[[90]](#footnote-90). Si segnala, immediatamente, una nuova formulazione linguistica: il verbo accettare ha sostituito l’originale ottenere; ciò non implica comunque un sostanziale mutamento della struttura della fattispecie[[91]](#footnote-91).

Inoltre, una delle proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati contemplava l’applicazione della pena “stabilita dal primo comma dell’art. 416-*bis* anche a chi […] si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-*bis*”[[92]](#footnote-92). Tale proposta è stata poi bocciata al momento della discussione in Parlamento. Se accolta, vi sarebbe stata, infatti, una notevole anticipazione della soglia di rilevanza penale in quanto il fatto di “adoperarsi per…” non determina una certezza del risultato finale: il politico potrebbe anche, nonostante le intenzioni, non arrivare ad alcun accordo con i mafiosi, risultando così impossibile il verificarsi, non soltanto di un’offesa, ma persino di un concreto pericolo di offesa. Per quanto, è indubbio, che l’intenzione di voler “collaborare” con la mafia sia di per sé pericolosa, non è però ammissibile un “processo alle intenzioni”. Verrebbe meno, tra l’altro, la *ratio* stessa della norma, cioè la tutela dell’ordine pubblico: l’attivazione di una tutela prevede alla base un’offesa, che però è qui assente in quanto collocando la rilevanza penale al momento dell’ “adoperarsi per ottenere la promessa di voti” si allontanerebbe la condotta dall’offesa del bene giuridico.

Così non solo il principio costituzionale di offensività sarebbe violato ma anche quello di uguaglianza *ex* art. 3 Cost. perché si sarebbero equiparate sotto il profilo sanzionatorio condotte aventi però un diverso peso specifico in termini di disvalore. Risultava, *ergo*, azzardato punire anche il semplice “tentativo di scambio”[[93]](#footnote-93).

Alla condotta del politico di “accettazione” si contrappone quella – novità introdotta dalla riforma 2014 – di “chi promette di procurare voti mediante le modalità di cui al primo comma”: il legislatore parlando della promessa di voti non fa più riferimento a “quella prevista nel terzo comma dell’art. 416-*bis*” così come invece si era ostinato a fare nel ‘92, rinvio che come sappiamo aveva creato non pochi problemi interpretativi, costringendo gli operatori del diritto a “scovare” tale promessa nelle parole utilizzate dallo stesso legislatore del ‘92 per descrivere le finalità dell’associazione di stampo mafioso. Oggi piuttosto si limita a dire che tali voti sono promessi “mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-*bis*”.

Il passo successivo è, quindi, capire qual è il ruolo del metodo mafioso[[94]](#footnote-94), appunto, nell’economia della fattispecie. Utile ai nostri fini può essere, come spesso accade, lo studio dei lavori parlamentari che hanno contraddistinto la nuova disposizione: nella proposta di legge C. 204 presentata il 15 marzo 2014 alla Camera era stato espressamente precisato che la rilevanza penale del patto doveva prescindere dall’effettivo ricorso al c.d. metodo mafioso descritto dall’art. 416-*bis* comma 3 c.p.; diversamente tale aspetto era stato oggetto di esplicita rimeditazione nel testo approvato successivamente e poi entrato in vigore. Rimeditazione che rappresenta una specifica volontà del legislatore, quella di far assurgere il metodo mafioso a elemento costitutivo del nuovo reato di scambio.

Il legislatore non intende quindi “punire il semplice accordo politico-elettorale del candidato o di un suo incaricato con il sodalizio di tipo mafioso”[[95]](#footnote-95), ma quel tipo di accordo che allude, anche implicitamente, alla possibilità di procurare un determinato numero di voti grazie alla forza di intimidazione di cui gode il promittente[[96]](#footnote-96). Il politico, cioè, accetta non solo la promessa di procurargli voti da parte del mafioso ma anche la modalità, illecita, con cui quel procacciamento potrebbe avvenire.

Siamo quindi di fronte ad un reato-contratto[[97]](#footnote-97): la norma punisce la stipula di un accordo illecito che intercorre tra esponenti politici e mafiosi, in deroga della regola della irrilevanza dell’accordo non seguito dalla commissione del delitto stabilita nell’art. 115 c.p.

Un’incriminazione che appare comunque coerente con il principio di offensività perché la tutela anticipata si giustifica, innanzitutto, in presenza di beni ai quali il legislatore attribuisce essenziale rilievo, di modo che anche la semplice esposizione a pericolo costituisce un disvalore di tale entità da giustificare la repressione penale.

Pur essendo un reato di pericolo astratto[[98]](#footnote-98), sarà poi necessario inquadrarlo nella sua dimensione c.d. in concreto: cioè non tutte le condotte che formalmente coincidono con quelle descritte nella norma avranno rilevanza penale ma solo quelle che sono concretamente offensive del bene giuridico da queste protette. Ciò non significa, come invece ha erroneamente ritenuto una parte della giurisprudenza, che il reato si perfezioni con la prova dell’effettivo ricorso da parte dei mafiosi promittenti della “forza di intimidazione […] al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”, perché non sarebbe in linea con la fisionomia data dal legislatore alla fattispecie per la cui consumazione ha deliberatamente richiesto la mera stipula dell’accordo a prescindere dalla sua effettiva esecuzione. Ciò che, invece, si intende dire è che non potrà ritenersi sufficiente ad integrare il reato la mera accettazione di una generica promessa di aiuto durante la campagna elettorale, desunta da provvisorie convergenze di opinioni tra le due parti, ma sarà necessario verificare che tra i due contraenti sia intervenuto un impegno preciso.

Le condotte esecutive dell’accordo non sono altro, quindi, che un *post factum*, la cui realizzazione assumerà una rilevanza penale ai fini dell’integrazione di ulteriori reati in concorso con quello in questione.

L’accordo sarà considerato eseguito se effettivamente il politico ha goduto del “sostegno elettorale” promesso per la vittoria della consultazione elettorale, ricambiando con “l’erogazione di denaro o di altra utilità” il favore ricevuto.

La prima annotazione da fare al riguardo è l’introduzione di “altra utilità”[[99]](#footnote-99) come oggetto della prestazione, accanto al denaro. È questa la novità più importante e attesa della riforma, una volta superate le resistenze che da sempre aveva incontrato.

Si sono, in questo modo, recepite le voci di coloro che si erano espressi a favore di una formulazione di questo tenore nel dibattito parlamentare, poi soffocate al momento della conversione in legge, del decreto Martelli e gli orientamenti giurisprudenziali che si erano susseguiti a quella decisione, che tendevano nel momento applicativo della norma a forzare il dato letterale, operando fi fatto un’analogia in *malam partem*[[100]](#footnote-100).

Il primo obiettivo della riforma 2014 era quello di sopperire a tale tipo di lacuna, che aveva, tra l’altro, costituito una delle principali ragioni dell’ineffettività della fattispecie originaria dal momento che quasi mai la prestazione del politico consisteva nella dazione di denaro quanto piuttosto nella promessa di altri comportamenti indebiti e vantaggiosi per il clan.

Con l’espressione “altra utilità” si intende qualsiasi vantaggio anche privo di connotazione economica.

Il rischio[[101]](#footnote-101) è che la norma si estenda a quell’attività politica connotata dal raggiungimento di interessi pubblici che possano però anche comportare il complementare soddisfacimento di interessi privati magari riferibili pure ai membri di un associazione mafiosa. È necessario, perciò, specificare che le suddette utilità devono riferirsi in via diretta ed esclusiva agli interessi dell’organizzazione mafiosa per assumere una tale valenza. Altrimenti, si rischia di agevolare pericolosi eccessi di attenzione giudiziaria verso tutti quegli esponenti politici che, pur essendo occasionalmente entrati in contatto con contesti di mafia, non ne abbiano comunque richiesto il sostegno elettorale e per di più abbiano inteso perseguire soltanto obiettivi di pubblica utilità.

Inoltre, la scelta del verbo “erogare”[[102]](#footnote-102) nasconde un significato preciso, per quanto sottile. Utili si rivelano i lavori preparatori del vigente art. 416-*ter*: con un emendamento si era infatti, inizialmente, proposto l’utilizzo del verbo “somministrare”, che venne, però, in conclusione sostituito dall’attuale “erogare”. Decisione che va letta in connessione con la terminologia impiegata nel reato di corruzione elettorale previsto dall’art 96 d.P.R. n.361 del 1957, nel quale la condotta del candidato corruttore è designata con la triplice modalità “offrire, promettere, somministrare”: ciò induce a ritenere che se il legislatore avesse voluto riferirsi a un’effettiva dazione di denaro avrebbe senz’altro mantenuto il termine somministrare che in quella cornice linguistica è l’unico verbo che univocamente esprime questo significato. *Ergo*, l’erogazione di cui parla il legislatore deve intendersi in senso “debole” cioè non solo come effettiva erogazione ma anche come mera promessa di erogazione[[103]](#footnote-103); tanto è vero che, nella nuova formulazione, si parla esplicitamente di “promessa di erogazione di denaro o di altra utilità”, accanto alla condotta di erogazione. Ancora una volta il legislatore ha recepito un orientamento giurisprudenziale in base al quale ai fini della consumazione del reato era sufficiente la stipula delle reciproche promesse indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro. Si ha così un ampliamento nell’ampliamento.

Un’altra delle proposte formulate durante i lavori parlamentari prevedeva, oltre alla erogazione di denaro o di altra utilità, un’ulteriore prestazione del politico quella della “disponibilità a soddisfare le esigenze e gli interessi dell’associazione”[[104]](#footnote-104). Diversi i motivi della sua mancata inclusione nel testo definito della legge: in primo luogo, risulta essere un inutile doppione della condotta di “erogazione di altra utilità”; in secondo luogo, non vi è traccia del termine disponibilità in tutto il sistema penale positivo; in terzo luogo, essa risulta espressione eccessivamente “vaga”, “labile”, “indeterminata” e “foriera di processi alle intenzioni” e causa di inevitabili difficoltà sul piano probatorio; in quarto luogo, la locuzione “esigenze” recava in sé il pericolo di far rientrare nell’area della punibilità vicende soltanto personali, prive di ogni efficacia rafforzativa dell’associazione, come tali sprovviste di un reale collegamento con gli interessi del sodalizio.

**2.3 Il momento consumativo**

Alla luce di quanto detto nel paragrafo precedente si ribadisce qui che il reato si consuma al momento dell’accettazione della promessa, poiché le condotte esecutive costituiscono un post fatto[[105]](#footnote-105). Secondo una parte della dottrina[[106]](#footnote-106), se il giudice avesse le prove della dazione di denaro o altre utilità si avrebbe uno sdoppiamento del momento consumativo, retrocedendolo al momento dell’accettazione se si avesse solo la prova della stipula dell’accordo e posticipandolo se si avesse la prova tanto della stipula quanto dell’effettiva esecuzione delle prestazioni, in quest’ultimo caso il reato si riterrebbe consumato guardando alla data in cui è tracciato il pagamento dell’ultima rata effettuato dal politico. Espediente questo che serve agli operatori del diritto a spostare il più avanti possibile il *dies a quo* da cui far iniziare a decorrere il tempo per la prescrizione.

**2.4 L’elemento soggettivo**

Sul versante dell’elemento soggettivo[[107]](#footnote-107), la novella non contiene alcuna novità di rilievo sebbene il tema è stato oggetto di un acceso dibattito parlamentare: la Camera in prima lettura aveva presentato un emendamento che contemplava l’avverbio “consapevolmente” in riferimento alla condotta del soggetto agente che però al momento della seconda lettura in Senato è stato escluso. È noto, infatti, come tutti i delitti possano essere soltanto dolosi, salvo i casi di espressa previsione della colpa (art. 42, comma 2, c.p.), per cui il riferimento espresso all’elemento della consapevolezza risultava superfluo. Il reato di “scambio elettorale politico-mafioso” richiede il dolo generico, cioè la rappresentazione e volontà da parte del soggetto attivo di accettare la promessa di procurare voti mediante metodo mafioso in cambio della dazione o della promessa di denaro o altre utilità: il dolo deve coprire non solo l’accettazione della promessa ma anche la modalità con la quale quella promessa potrebbe essere realizzata. In altre parole, è punito il politico che non solo sia consapevole di stringere un patto illecito e che conosca la condizione di mafioso di colui con il quale si accorda, ma che si rappresenti anche quel mafioso in azione, prefigurandosi la sua messa in moto attraverso l’uso dei suoi tipici poteri di intimidazione e assoggettamento.

**2.5 Il trattamento sanzionatorio**

L’ultima novità approntata dalla legge 62/2014 è stata la rimodulazione della sanzione comminata[[108]](#footnote-108): il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso prevede un trattamento sanzionatorio più mite rispetto alla fattispecie previgente, individuato nella reclusione da 4 a 10 anni. Il legislatore ha, quindi, reso la cornice edittale del reato autonoma rispetto a quella prevista dall’art. 416-*bis*. Ciò non ha fatto poco clamore: si è infatti gridato al “regalo alle mafie e ai collusi”[[109]](#footnote-109), ma la gran parte dei commentatori ha accolto positivamente la riforma.

 La nuova dosimetria sanzionatoria risulta più coerente rispetto alla graduazione offensiva delle diverse fattispecie destinate a convergere nella variegata casistica della contiguità politico-mafiosa, cioè lo “scambio elettorale politico-mafioso” finisce per aggiungersi ai delitti di partecipazione in associazione di tipo mafioso e di concorso esterno. In altri termini, se immaginassimo una scala di potenzialità offensiva dei tre reati, al vertice ci sarebbe la partecipazione, a seguire il concorso e poi il voto di scambio: pertanto il disvalore differenziato delle tre condotte rende opportuna la previsione di una diversità di sanzioni.

In questo modo si evita di sanzionare irrazionalmente allo stesso modo un reato di pericolo astratto di mera condotta, qual è l’art. 416-*ter*, e un reato di danno, qual è il reato di partecipazione e il concorso esterno in associazione mafiosa: nel primo caso è sufficiente la prova della mera stipula, nel secondo si richiede, alla luce degli ultimi interventi giurisprudenziali[[110]](#footnote-110), l’accertamento ex post dell’effettivo rafforzamento dell’organizzazione criminale. Rappresentando la condotta di rafforzamento un disvalore maggiore, è apprezzabile un trattamento sanzionatorio più aspro rispetto a quello previsto nel caso di patto elettorale.

È anche un altro il motivo di questa rimodulazione ovverosia l’eventuale applicazione di circostanze aggravanti, in particolare di quella prevista dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991 che riguarda il “fine di agevolare un associazione di tipo mafioso”[[111]](#footnote-111). Mantenendo il vecchio regime sanzionatorio si sarebbe arrivati a un paradosso: era frequente che al politico, estraneo all’associazione, reo di aver stipulato un patto di scambio ai sensi dell’art. 416-*ter* e quindi di aver avuto contatti occasionali con la mafia, fosse contestata la circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, innalzando così la pena originariamente prevista. Circostanza che al contrario non trovava applicazione nel caso di un partecipe, essendo considerata tale finalità deducibile da quelle che caratterizzano un’associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-*bis*. Il paradosso era quindi ritrovarsi di fatto una pena più severa per un estraneo rispetto a un intraneo all’associazione mafiosa.

Alla luce di quanto detto, è condivisibile la scelta del legislatore, più coerente al sistema giuridico penale e maggiormente rispettosa del principio di offensività.

**3. Il rapporto con il concorso esterno**

Abbiamo detto che ai fini del perfezionamento del reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente la prova della mera stipula del patto tra esponente mafioso e promittente; nel caso in cui, però, si abbia anche la prova che la condotta del soggetto estraneo al sodalizio mafioso abbia fornito un “effettivo e significativo apporto causale per il consolidamento o rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione o di sue articolazioni settoriali”[[112]](#footnote-112) si riterrà integrato anche il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Tale interferenza si risolve in un concorso apparente di norme[[113]](#footnote-113), ponendosi il nuovo art. 416-*ter* in un rapporto di sussidiarietà implicita con il concorso esterno. Si contesterà, quindi, all’imputato il reato più grave ­­– quello concorsuale – in cui, in base al criterio di consunzione, si ritiene assorbito il disvalore del reato meno grave di scambio. In caso contrario, si ammetterebbe il paradosso di attribuire al politico candidato un duplice titolo di responsabilità per il medesimo contegno, in violazione del divieto di *ne bis in idem*.

**4. Il rapporto con l’art. 416-*bis* c.p.**

Nel caso in cui colui che “promette di procurare voti” è anche un partecipe[[114]](#footnote-114) del delitto di associazione mafiosa *ex* art. 416-*bis* c.p. saremo di fronte a due soluzioni possibili, quella di un concorso apparente di norme o quella di un concorso di reati[[115]](#footnote-115). La prima ipotesi condurrebbe il fatto concreto nel terreno di un solo reato, quello più grave, che assorbe il disvalore del reato meno grave: quindi alla luce della rimodulazione della pena prevista dall’art. 416-*ter* c.p., l’art. 416-*bis* c.p. troverebbe applicazione. Soluzione questa non accettabile perché, se accolta, porrebbe il nuovo reato *ex* art. 416-*ter* c.p.in una situazione di tacita abrogazione. È al contrario preferibile la soluzione del concorso di reati, con il susseguente cumulo giuridico, fondata sulla qualificazione della condotta di procacciamento voti in occasione di consultazioni elettorali come quella costituente un delitto-scopo dell’associazione di stampo mafioso, piuttosto che una condotta di minore disvalore rispetto alla partecipazione e quindi in esso assorbita.

**5. Il rapporto con i c.d. reati elettorali**

Anche rispetto alla nuova formulazione non è possibile riscontrare con i reati elettorali un rapporto di *genus ad species*, qualificandosi quest’ultimi come ipotesi delittuose autonome; né può sussistere un rapporto di consunzione, in quanto l’uno non assorbe in sé il disvalore dei fatti contestati dagli altri trattandosi di due fatti diversi: l’art. 416-*ter* c.p. incrimina l’accettazione della promessa di procacciamento di voti tramite il metodo mafioso, mentre i reati di corruzione e coercizione elettorale sanzionano l’avvenuta esecuzione del *pactum sceleris*. Ecco allora che questi possono definirsi, piuttosto, dei reati-scopo del delitto di scambio elettorale politico-mafioso.

Ne deriva che qualora l’affiliato concluda un patto elettorale e nell’adempimento di esso corrompa o costringa gli elettori a votare per un determinato candidato, la sua condotta integrerà sia il delitto di cui all’art 416-*ter* c.p., comma secondo, sia i reati *ex* art. 96 e 97 del d.P.R. 1957[[116]](#footnote-116).

**CAPITOLO TERZO**

**IL “NUOVO” SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO: UN’ANALISI GIURISPRUDENZIALE**

**SOMMARIO:** 1. Il‘caso Antinoro’ – 2. Il ‘caso Polizzi’ – 3. Il ‘caso Annunziata’ – 4. Le questioni di diritto intertemporale

**1. Il ‘caso Antinoro’**

Pochi mesi dopo la riforma che ha toccato l’art. 416-*ter* c.p., si registra già il primo intervento giurisprudenziale in materia: con la sentenza n. 36382 del 6 giugno 2014, la Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta sul reato di “scambio elettorale politico-mafioso” *ex* art. 416-*ter* c.p.

Sentenza che chiude, vedremo non completamente, il c.d. “caso Antinoro”, verificatosi nel 2011 in tempi, quindi, in cui vigeva la precedente disposizione in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

In primo grado il Tribunale di Palermo, in data 16 dicembre 2011, aveva dichiarato Antonio Antinoro colpevole del reato di corruzione elettorale *ex* art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, condannandolo alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 1.000,00 Euro di multa unitamente alle pene accessorie e alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.

La Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento della impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, riteneva corretta l’originaria qualificazione del fatto come “scambio elettorale politico-mafioso” ex art. 416-*ter* c.p. e, rideterminando la pena inflitta in primo grado nella misura di sei anni di reclusione con le conseguenti pene accessorie, confermava nel resto la decisione appellata. Il giudice d’appello aveva, pertanto, ritenuti sussistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie di scambio elettorale richiesti dalla legge al tempo vigente. Il materiale probatorio evidenziava l’esistenza di ripetuti contatti tra il sig. Antinoro ed esponenti della cosca mafiosa palermitana, denominata gruppo Pallavicino, in concomitanza con le elezioni dell’aprile 2008; incontri nei quali il gruppo in questione si era impegnato a svolgere campagna elettorale a suo favore in cambio di un contributo in denaro dell’entità di 3.000,00 Euro. L’imputato aveva, invece, sempre sostenuto di non aver avuto consapevolezza alcuna della caratura dei personaggi ai quali si era rivolto.

 Ad avviso del Collegio, il profilo oggettivo – promessa di voti in cambio dell’erogazione di denaro – era confermato dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche; dalle dichiarazioni di Visita Michele, partecipante ai suddetti incontri e successivamente divenuto collaboratore di giustizia, nonché dalle dichiarazioni di altri collaboratori. Mentre, il profilo soggettivo – la ‘mafiosità’ della controparte – era attestato dal passaggio in giudicato di altra sentenza della Corte d’Appello che aveva a sua volta condannato esponenti del clan Pallavicino per il reato di associazione mafiosa e di ‘voto di scambio’ in riferimento al medesimo fatto contestato all’Antinoro.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo ben nove motivi di censura, in particolare nell’ottavo e nono motivo sostenne rispettivamente: la “violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 416-*ter* cod. pen. per confronto con la nuova versione introdotta con legge n. 62 del 2014, che oltre all’ampliamento delle ipotesi penalmente rilevanti, ha introdotto l’espressa previsione che il reato deve consumarsi *‘mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen.’*, rafforzando la validità dell’orientamento giurisprudenziale che postula la necessità dell’esercizio di atti di intimidazione o prevaricazione da parte del sodalizio mafioso contraente l’illecito patto elettorale e in ogni caso rendendo la nuova disciplina applicabile in via retroattiva in quanto legge più favorevole”; e, ancora, il “travisamento del contenuto di due ulteriori intercettazioni telefoniche riportate nella decisione impugnata, attestanti l’insussistenza delle modalità di cui all’art. 416-*ter* cod. pen. nell’attività di procacciamento dei voti in favore del ricorrente”.

Secondo questa ricostruzione, dunque, l’attività di procacciamento dei voti non sarebbe stata attuata avvalendosi delle modalità di cui all’art. 416-*bis* c.p. La difesa tende, dunque, a seguire la scia di quell’orientamento giurisprudenziale che riteneva il metodo mafioso quale elemento costituivo del reato.

La Corte ha considerato fondato il ricorso e ha, nell’esaminare la questione, ritenuto preliminare la ricognizione del dato normativo di riferimento, costituito dall’art. 416-*ter* c.p. quale risultante dalla novella di cui alla legge n. 62 del 17 aprile 2014.

La Corte rileva subito come la modifica normativa sia intervenuta sul versante dei soggetti attivi – rappresentati ora non solo da colui che “accetta la promessa di procurare voti” ai sensi del 1° comma, ma anche da colui che “promette di procurare voti” ai sensi del 2° comma ­–, sia sull’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti – esteso ora anche alle altre “utilità” e non più solo al denaro–, nonché, infine, sull’oggetto del contratto illecito: non più la “promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-*bis* c.p.”, ma la “promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-*bis* c.p.”. Differenza che potrebbe risultare sottile, ma in realtà incisiva. Tale scelta risulta, infatti, espressione di una presa di posizione del legislatore rispetto a una questione “rovente” che aveva, da sempre, impegnato dottrina e giurisprudenza in materia di scambio elettorale ovverosia la rilevanza della modalità mafiosa nell’attività di procacciamento voti ai fini del perfezionamento del reato ex art. 416-*ter* c.p. Questione che occupa, quindi, anche questa Corte.

La Corte ritiene di trovare risposta nei turbolenti lavori parlamentari[[117]](#footnote-117), che avevano preceduto la scrittura del disegno di legge poi divenuto legge nell’aprile 2014: infatti, analizzando le varie proposte di riforma i giudici appurano come la questione di cui si tratta fosse già emersa nel corso dei lavori preparatori in relazione al dibattito sulla proposta di legge C. 204, presentata alla Camera dei Deputati il 15 marzo 2013, che prevedeva la seguente formulazione dello scambio elettorale politico-mafioso: “*chiunque, fuori dalle previsioni di cui all’art. 416-bis, terzo comma, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma dell’art. 416-bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell’erogazione di denaro o altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato art. 416-bis*”.

Questa, dunque, la conclusione cui addiviene la Corte sulla scorta delle considerazioni appena riportate: “il richiamo ai lavori parlamentari appare rilevante poiché dimostra che la locuzione definitivamente inserita nel nuovo testo dell’art. 416-*ter* c.p. ha costituito oggetto di specifica ponderazione, talché proprio alla luce dei lavori preparatori si deve ritenere che il suo mantenimento sia stato ritenuto funzionale all’esigenza di punire non il semplice accordo politico-elettorale del candidato o di un suo incaricato con il sodalizio di tipo mafioso, bensì quell’accordo avente ad oggetto l’impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire”.

È stato osservato che l’introduzione della nuova locuzione si pone, invero, in continuità con il passato dal momento che recepisce, normativizzandolo, un filone ermeneutico già presente nella recente giurisprudenza di legittimità in materia di scambio elettorale, secondo cui era “necessario che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento di voti nei modi, con i metodi e secondo gli scopi dell’organismo mafioso”[[118]](#footnote-118).

Si tratta, cioè, di una scelta precisa del legislatore del 2014, quella di colmare la lacuna lasciata dalla legge del 1992 che, parlando di una generica promessa di voti, non specificava il contenuto della stessa, dando così adito alle più diverse interpretazioni in materia. Tanto è vero che la giurisprudenza del tempo era divisa, come si è visto[[119]](#footnote-119), tra chi[[120]](#footnote-120) sosteneva fosse necessaria la verifica del concreto ricorso all’intimidazione non essendo di per sé sufficiente la qualità mafiosa del soggetto promittente il sostegno elettorale per desumere le modalità con cui tale sostegno veniva offerto e chi[[121]](#footnote-121) invece non riteneva tale prova affatto necessaria in quanto era sufficiente che gli elettori avessero percepito che l’indicazione del voto provenisse dal clan per subirne l’assoggettamento. La suddetta legge sembra così avallare la prima tesi.

Con la legge del 2014, dunque, sembra esprimersi la volontà di differenziare la risposta a seconda dei contenuti e del tipo di accordo elettorale; ritenendo per l’appunto diverso il “semplice” patto che contempli l’impegno di avviare una campagna elettorale a favore del candidato di turno, da quell’accordo che, invece, riferisca anche del modo con cui i voti saranno garantiti a quel candidato.

Sulla base di questa ricostruzione il metodo mafioso si è elevato a elemento costitutivo della fattispecie di scambio elettorale ex art. 416-*ter* c.p.

Di conseguenza, mentre in passato poteva anche sorgere il dubbio se fosse irrilevante o meno la modalità attraverso la quale l’esponente del clan mafioso si impegnava a procurare i voti oggetto dell’accordo, oggi invece è sicuramente divenuta un “aspetto significativo, meritevole di specifica ed attenta ponderazione nell’ambito di ogni processo penale”[[122]](#footnote-122) riguardante il reato c.d. di ‘voto di scambio’.

La Corte, dunque, conclude: “dal complesso delle superiori considerazioni si desume, pertanto, che ai sensi del nuovo art. 416-*ter* cod. pen. le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell’esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario”.

Sulla base di tali motivi, la Corte annulla con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio, affinché valuti il fatto alla luce dello *ius superveniens*, onde stabilire se è ancora possibile sussumere la condotta contestata – e quale risultante dal compendio probatorio acquisito – nell’ambito di applicazione del nuovo art. 416-*ter* c.p. o se invece debba ricondursi ad altra figura di reato.

Il tallone d’Achille dell’argomentazione della Corte è che essa si sia basata “sul fragile crinale dei lavori preparatori, di regola mai decisivi ma in questo caso addirittura scarsamente affidabili per via della tortuosità che ha caratterizzato il dibattito parlamentare, in cui sono spesso prevalse logiche di puro propagandismo politico-mediatico ostentate a scapito dell’esigenza di dotare la magistratura di uno strumento realmente incisivo ed al contempo rispettoso delle garanzie costituzionali”[[123]](#footnote-123). I giudici, cioè, nell’attività interpretativa sulla nuova disposizione in materia di “scambio elettorale politico-mafioso”, hanno dato eccessivo rilievo al criterio interpretativo di tipo storico, enfatizzando così le intenzioni del legislatore e le ragioni che hanno condotto all’attuale formulazione. Sarebbe stata preferibile, piuttosto, un’interpretazione del riformato art. 416-*ter* c.p. che si fosse costruita sul contenuto oggettivo della *littera legis*, senza lasciarsi eccessivamente coinvolgere dalla *voluntas legis*, in quanto quest’ultima “pur costituendo un argomento dotato di una decisa carica suggestiva, è pur sempre priva di una forza vincolante ai fini della esegesi delle norme penali […]; essa, infatti, non incide se non marginalmente sul significato da conferire alla legge penale che, al contrario, tende a delinearsi progressivamente, tramite la sua oggettivazione nel mare aperto del diritto secondo la nota e sempre affascinante metafora di Radbruch in base alla quale la legge è come una nave, finché è ferma in porto, è nel pieno controllo del suo capitano, ma una volta iniziato a veleggiare nel mare aperto segue le rotte imposte dai venti”[[124]](#footnote-124).

La sentenza Antinoro è stata considerata dai più come “l’immediata ed evidente dimostrazione dell’esito fallimentare della riforma”[[125]](#footnote-125) e marchiata come una sentenza favorevole alla criminalità organizzata e alle collusioni politico mafiose.

Chiariamo, però, che una sentenza di annullamento non equivale a proscioglimento, *ergo* non è preclusa la possibilità che il fatto, se il compendio probatorio già acquisito dovesse consentirlo, sia in futuro nuovamente riportato nell’alveo dell’art. 416-*ter* c.p.

La Corte ha, dunque, in questo caso dato “encomiabile esempio di intervento nomofilattico”[[126]](#footnote-126), operando nel pieno rispetto del principio di separazione dei poteri, ribadendo implicitamente che “il potere giudiziario è complementare rispetto a quello legislativo, essendo chiamato a verificare scrupolosamente tutte le novità operate dal secondo”[[127]](#footnote-127).

**2. Il ‘caso Polizzi’**

Contestualmente alla sentenza Antinoro, la stessa sezione della Corte di Cassazione si pronuncia ancora una volta sulla fattispecie di “scambio elettorale politico-mafioso” *ex* art. 416-*ter* c.p., giungendo però a una soluzione che è stata considerata dai più contraddittoria.

La sentenza in questione è la n. 37374 del 6 maggio 2014, depositata il 28 settembre, solo venti giorni dopo la sentenza Antinoro.

Dalla vicenda giudiziaria è possibile segnalare i seguenti passaggi: il sig. Polizzi era accusato di aver ricevuto l’incarico dall’imprenditore Aldo Licata di procurare, in vista delle elezioni regionali siciliane del 2012, voti a favore della sorella candidata Doriana Licata, facendo da tramite con esponenti di *Cosa nostra* ai quali effettivamente Polizzi, nonostante la mancata elezione, aveva versato, in parte, il pagamento ricevuto per l’intermediazione prestata alla famiglia Licata.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 4 dicembre 2013, emise un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, annullata poi dal Tribunale del Riesame. Il Tribunale fonda la sua decisione sul “principio che per l’integrazione del delitto contestato, non è sufficiente la promessa di denaro ad esponenti di una consorteria mafiosa, occorrendo che questi ultimi facciano ricorso all’intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa”.

Il Pubblico ministero ricorre in Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 416-*ter* c.p.: “tale norma, infatti, conferirebbe rilievo alla mera promessa di voti in cambio dell’erogazione di denaro, cosicché le condotte successive costituirebbero un *post factum* indifferente per l’integrazione del delitto”. Ad avviso dell’accusa, “la tesi del Tribunale contrasterebbe dunque con la lettera della legge, ed implicherebbe un sostanziale svuotamento della fattispecie, non essendo concepibile la prova delle intimidazioni subite dai singoli elettori”.

Richiedere, cioè, la prova del ricorso all’intimidazione o alla prevaricazione nello svolgimento dell’attività di procacciamento dei voti significherebbe posticipare il momento consumativo del reato di scambio elettorale: non più, quindi, riconducibile al momento dello scambio delle reciproche promesse, ma al momento in cui il fatto si è già realizzato e le promesse si sono già concretizzate nell’effettivo apporto di un certo bacino di voti verso il candidato di turno da parte del clan mafioso, a sua volta adeguatamente ricompensato. Ma così non si potrebbe più parlare del reato di “scambio elettorale politico-mafioso” come di un reato di pericolo, venendo meno la stessa *ratio* del suo inserimento nel codice penale, quella cioè di prevenire le collusioni tra mafia e politica.

La Cassazione ritiene fondato il ricorso: “È corretta, in particolare, la critica alla tesi del Tribunale secondo cui, per l’integrazione del delitto di cui all’art. 416-*ter* cod. pen., sarebbe necessario il comprovato ricorso per l’acquisizione dei voti, da parte dei componenti la formazione mafiosa coinvolta nell’accordo, ai metodi di intimidazione e assoggettamento descritti nel precedente art. 416-*bis* cod. pen. In realtà, la consumazione del reato precede l’effettiva acquisizione dei suffragi, essendo centrata sulla mera conclusione dell’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro […]. Dunque, l’esercizio in concreto del metodo mafioso, cioè il compimento di singoli atti di intimidazione e sopraffazione in danno degli elettori, potrebbe costituire al più l’oggetto di una intenzione del promittente, o del patto eventualmente concluso circa le modalità esecutive dell’accordo, ma non una componente materiale della condotta tipica, rispetto alla quale costituisce un *post factum*, punibile semmai con riguardo a diverse ed ulteriori fattispecie criminose (si veda per esempio, a tale ultimo proposito, sez. 2, Sentenza n. 22136 del 19/02/2013, rv. 255727)”.

E ancora “la *ratio* dell’incriminazione […] si esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano. […]La fattispecie si atteggia quindi a reato di pericolo, fondandosi su consolidate regole di esperienza, e non richiede affatto né l’attuazione né l’esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata mediante intimidazioni: la sufficienza dell’assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso costituisce, affinché si determinino alterazioni del libero esercizio individuale e collettivo di diritti e facoltà, uno dei profili essenziali del fenomeno, ed è ampiamente recepita nella legislazione repressiva”.

Il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte parte dalla riaffermazione della natura di pericolo del reato fondato sulla “mera conclusione dell’accordo” e pone l’accento sulla “particolare qualità del soggetto che promette la campagna di reclutamento”, cioè l’associazione mafiosa: secondo, infatti, “consolidate regole di esperienza” ad alterare la libera determinazione del singolo elettore sarebbe sufficiente l’assoggettamento di aree territoriali alla forza del vincolo mafioso, senza che sia necessaria né l’attuazione né l’esplicita programmazione di puntuali atti intimidatori.

In altri termini “il metodo mafioso che la sentenza Antinoro si sforza di recuperare nella struttura della fattispecie non è ‘altro’ rispetto all’accertamento della qualità mafiosa dell’organizzazione ed alla serietà e concretezza del patto raggiunto”[[128]](#footnote-128).

Appurata la qualità mafiosa della controparte, dunque, si avrebbero tutte le risposte, risultando così superflua la prova del metodo mafioso. Infatti, quando si raggiunge la prova dell’esistenza di un accordo tra il candidato politico di turno e il clan mafioso, è davvero difficile dubitare della serietà e della concretezza dell’impegno assunto dall’organizzazione mafiosa, che raramente si determina a stipularlo per fini diversi da quello di mobilitarsi con tutte le sue risorse in favore del candidato.

Alla Corte di Cassazione si è contestato un “irragionevole strabismo”[[129]](#footnote-129): nel caso Antinoro la stessa Corte aveva dichiarato la necessarietà nella fattispecie di cui si tratta dell’elemento del metodo mafioso; in modo speculare è stato risolto il caso Polizzi con una pronuncia di annullamento con rinvio in cui pare rimanere fermo l’orientamento consolidato pre riforma 2014 sulla rilevanza del ‘metodo mafioso’ sul piano dell’azione, “essendo sufficiente che l’indicazione del voto sia percepita all’esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo”.

Secondo una parte della dottrina[[130]](#footnote-130), la Corte, piuttosto, intende che il momento consumativo di un reato di pericolo qual è il reato di scambio elettorale è sì da collocare al momento in cui vengono scambiate le reciproche promesse tra le parti del contratto illecito, emarginando di fatto la condotta materiale della cosca mafiosa, se essa cioè abbia agito mediante prevaricazione e intimidazione nell’orientare i voti degli elettori; ma con la locuzione inserita con la novella del 2014 si aggiunge un tassello in più al quadro generale del reato in questione, cioè ai fini del perfezionamento del reato la “promessa di procurare voti” deve includere anche la promessa di procurare voti “mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-*bis* c.p.”, in sostanza la promessa che si agirà in un certo modo.

In altre parole, per la configurazione del reato non è richiesta la prova della condotta materiale di prevaricazione e intimidazione dei singoli elettori, costituendo essa un post fatto, bensì la prova che oggetto della promessa fosse anche la promessa del compimento di singoli atti di intimidazione e sopraffazione in danno degli elettori.

La decisione della Corte sarebbe, così, in linea con quanto sostenuto nella sentenza Antinoro.

In realtà, a opinione di chi scrive, sembra essere questa una interpretazione forzata e non fedele al contenuto della sentenza, in quanto è vero che la Corte nega la tesi che richiederebbe la prova del compimento di atti di intimidazione e sopraffazione, ma sull’argomento si limita a dire che quest’ultimo “potrebbe costituire al più l’oggetto di una intenzione del promittente, o del patto eventualmente concluso circa le modalità esecutive dell’accordo”: il metodo mafioso potrebbe, cioè, ‘casomai’ riacquistare forza nel momento della stipula della promessa; l’utilizzo del condizionale, piuttosto che di un indicativo presente o meglio di un imperativo, rende l’idea di un qualcosa che ancora non ha assunto sembianze precise e definitive. Non abbiamo quindi una dichiarazione decisiva da parte di questa Corte sulla questione della rilevanza della modalità mafiosa nell’attività di procacciamento voti ai fini del perfezionamento del reato di “scambio elettorale politico-mafioso” di cui all’art. 416-*ter* c.p.

**3. Il ‘caso Annunziata’**

A distanza di un anno dalle sentenze Antinoro e Polizzi, che hanno alimentato critiche per le ragioni sopra illustrate, la stessa sezione della Corte di Cassazione torna sul caso dello “scambio elettorale politico-mafioso” e per quanto il *petitum* sia diverso comunque ci fornisce indicazioni sul reato in generale e sulla questione tanto discussa della rilevanza della modalità mafiosa nell’attività di procacciamento dei voti della controparte del potere politico. La pronuncia, di cui andremo a discutere, getta una luce sulla *ratio* della riforma del 2014 e su come opera la rilevanza attribuita al metodo mafioso a livello processuale.

Per tali motivi risulta essere una sentenza significativa nel panorama giurisprudenziale.

La sentenza in questione è la n. 31348 del 10 giugno 2015.

La vicenda riguarda Franco Annunziata, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416-*ter* c.p.: in particolare, quale candidato sindaco al Comune di Sarno, secondo l’accusa, avrebbe contratto un illecito scambio elettorale di matrice mafiosa con alcuni componenti del clan camorristico Serino.

Il GIP del Tribunale di Salerno emise nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Avverso tale provvedimento interposero riesame l’indagato e appello il PM, quest’ultimo avuto riguardo alla misura cautelare adottata, ritenuta non adeguata alle emergenze cautelari riscontrate.

Con due separate decisioni, il Tribunale di Salerno rigetta il riesame proposto dall’indagato e accoglie per contro l’appello proposto dalla parte pubblica con conseguente modifica della misura originariamente applicata, sostituita da quella maggiormente afflittiva della custodia in carcere.

Avverso tali decisioni ricorre l’indagato. La Corte, considerata la connessione soggettiva e oggettiva, riunisce i ricorsi con decisione assunta a verbale in occasione dell’udienza camerale del 10 giugno 2015.

La difesa dell’Annunziata lamenta, in primo luogo, la “violazione di legge avuto riguardo alla configurata ipotesi dello scambio elettorale di matrice mafiosa in assenza di validi elementi indiziari grazie ai quali pervenire all’ipotesi di un accordo intervenuto tra il ricorrente e i rappresentanti della famiglia Serino”; in secondo luogo, il “vizio di motivazione”, risultando quest’ultima “manifestamente illogica avuto riguardo al contrasto emergente tra le valutazioni esposte dal Tribunale per negare la gravità indiziaria con riferimento ai capi A e C della rubrica del PM sul presupposto dell’assenza di forza intimidatrice e potere di sopraffazione ascrivibili all’azione attuale del clan Serino e dei suoi asseriti componenti e, al contempo, la ritenuta configurabilità del reato contestato, nel caso anche al ricorrente, in ragione della matrice mafiosa dell’accordo elettorale illecito ritenuto sussistente”.

Gli avvocati dell’Annunziata, cioè, hanno costruito la difesa del loro assistito facendo leva sul fatto che i giudici avevano nei contestuali processi[[131]](#footnote-131) a carico di Michelina Serino e Albero Aniello ritenuto non sussistente l’imputazione di associazione mafiosa di cui all’art. 416-*bis* c.p., dichiarando l’inesistenza attuale della forza di intimidazione e sopraffazione sul territorio di riferimento da parte dei Serino; forza di intimidazione venuta meno una volta che gli esponenti di maggior rilievo del clan erano stati sottoposti a detenzione carceraria, confermata dall’incapacità del capo di incidere nei confronti dei sodali e di conseguenza sul portato sociale di riferimento nonché dimostrata dal fatto che le iniziative criminali riscontrate fossero sganciate da contesti associativi. Alla luce di ciò, appare contraddittoria la decisione da parte dello stesso giudice di mantenere, invece, l’accusa di reato di scambio elettorale politico-mafioso in relazione ad accordi che si sarebbero avuti tra i Serino e l’Annunziata durante il periodo della campagna elettorale, motivata con un contrastante riferimento alla perduranza della forza di intimidazione derivante dal sodalizio mafioso. Una volta, infatti, messa in dubbio l’attuale identità mafiosa dei Serino e le loro capacità persuasive, ad avviso della difesa, l’accusa in questione sembra non reggere e risultare peraltro anche incoerente.

La Corte, nell’esaminare il fatto oggetto di giudizio, muove da alcune considerazioni di principio, regalandoci una ‘fotografia’ del reato di “scambio elettorale politico mafioso” *ex* art. 416-*ter* c.p.

Innanzi tutto, siamo di fronte a un reato contratto, per cui il momento consumativo è da identificare in quello dello scambio delle reciproche promesse tra le parti dell’accordo, consistenti, da un lato, nell’impegno a garantire un certo bacino di voti al candidato di turno e dall’altro in quello di una ricompensa per l’attività prestata, senza che sia necessario, poi, che essi abbiano trovato esecuzione. L’esecuzione del patto potrebbe rilevare, eventualmente, ai fini dell’integrazione di altre ipotesi di reato.

Di conseguenza, poiché la norma interviene sul momento dello scambio delle reciproche promesse non si è ancora avuta una concreta offesa del bene giuridico tutelato, cioè l’ordine pubblico, ma la stipula di un accordo del genere in sé testimonia l’esistenza di un pericolo concreto di offesa, tale da giustificare l’anticipazione della soglia di punibilità che si viene così a realizzare.

Per quanto riguarda l’oggetto del patto elettorale “deve necessariamente riguardare le modalità di acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso” e “deve prevedere l'utilizzo della sopraffazione e della forza di intimidazione quali modalità di reperimento dei voti, non essendo sufficiente in sé il mero scambio contemplante la promessa di voti contro l'erogazione di denaro”. Anche in questo caso si accoglie, dunque, l’interpretazione maggioritaria[[132]](#footnote-132) offerta dalla Cassazione sulla valenza del metodo mafioso nella struttura del patto elettorale.

Si sottolinea come “l'esplicito riferimento alle ‘modalità’ di cui al III comma dell'art. 416-*bis* cod. pen.” rappresenti “una novità linguistica nel tenore della norma di minimo contenuto” e che “non vi è stata, dunque, alcuna, seppur parziale, delimitazione dell'area dell'illecito coperta dalla previgente versione dell'art. 416-*ter* cod. pen.: oggi, come lo era nel passato, è necessario che l'accordo abbia avuto ad oggetto l'acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso”.

Ecco che la Corte sembra finalmente fare chiarezza sul ruolo del ‘metodo mafioso’, requisito, come visto, oggetto di dibattito e, almeno a prima vista, di apprezzamento diverso nei casi Antinoro e Polizzi. Ora i dubbi sono davvero diradati: il patto che intercorre tra il politico, candidato a imminenti elezioni, e colui che promette il suo sostegno elettorale dietro l’erogazione di denaro o altra utilità deve contemplare anche la modalità con la quale costui si garantirà quel sostegno. Essa, infatti, rappresenta una ‘certezza’ dell’esito positivo dell’accordo e da qui la pericolosità insita nell’accordo, tale da giustificare l’applicazione della cornice edittale prevista per il reato di scambio elettorale rispetto a quella più lieve del reato di corruzione elettorale. Ciò è bene messo in evidenza nel seguente passaggio della sentenza: “le modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazione, momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato, costituiscono dunque non solo la promessa resa dalla controparte del candidato ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. […]Esso al contempo rappresenta il colore di fondo, la ragion d'essere del patto elettorale illecito in questione”.

Per quanto, quindi, sia indiscussa per la Corte la presenza del ‘metodo mafioso’ all’interno della fattispecie come elemento oggettivo, la stessa sottolinea come ciò “non impon[ga], tuttavia, che il patto sia necessariamente connotato dalla esplicitazione delle modalità di realizzazione dell'impegno assunto nei confronti del candidato, potendo la stessa desumersi, in via inferenziale, da alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo” sul presupposto che “chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, è consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano”.

Il ‘metodo mafioso’, perciò, se non è esplicitato al momento della stipula dell’accordo si può comunque evincere dal contesto ‘contrattuale’: è chiaro, cioè, che se il candidato decide di rivolgersi a quel tipo di soggetto in campagna elettorale è perché intende ottenere un concreto contributo in fatto di voti, puntando sulla caratura mafiosa del suo interlocutore. La Corte presuppone, come è ovvio, che, conoscendo la ‘qualità’ mafiosa della controparte, l’agente conosca anche come egli è solito ‘firmare le sue opere’, senza alcun bisogno di una spiegazione orale in tal senso. Il politico siglando quel tipo di patto accetta tacitamente, ma consapevolmente, ciò che ne segue; soprattutto quale sia, in cambio del sostegno elettorale richiesto e ottenuto, il prezzo da pagare non solo concretamente ma anche moralmente – la ‘pressione mafiosa’ nei confronti degli elettori.

Successivamente la Corte si sofferma sul secondo comma dell’art. 416-*ter* c.p. così come novellato dalla legge del 2014. È evidente il diverso “perimetro soggettivo”: il ruolo del soggetto promittente non è ricoperto solo dall’intraneo che agisce rappresentando l’organizzazione mafiosa ma anche da “soggetti che, senza essere intranei, si pongano quali intermediari dell'associazione mafiosa o comunque, sempre dall'esterno, garantiscano al candidato un siffatto metodo d'azione nell'acquisizione del consenso”.

Questo ampliamento dello spettro dei soggetti attivi ha delle ricadute sul piano probatorio. Infatti, “diversamente dal caso dell'intraneo che agisce nell'interesse dell’associazione impegnandola a svolgere una campagna in favore del politico committente, in siffatti casi occorre infatti una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità del procacciamento cui risulta piegato l'illecito patto di scambio elettorale, non potendosene ricavare la presenza dal mero ruolo di interlocuzione riferito in precedenza esclusivamente all'organizzazione criminale”.

Questo risulta essere il passo decisivo della sentenza in questione: se finora si era parlato del promittente considerandolo sempre come un soggetto intraneo alla cosca mafiosa e sulla base di ciò si erano fatte determinate valutazioni anche rispetto all’importanza del metodo mafioso nel patto elettorale e di come il dolo del candidato debba coprire tale aspetto della vicenda illecita; con l’ampliamento del novero dei soggetti attivi anche a chi mafioso non è, il discorso cambia con tangibili conseguenze sul versante delle prove.

In sintesi, nel caso di un intraneo non si rende necessaria la prova che costui abbia promesso esplicitamente anche di agire in un certo modo, perché dalla sua ‘qualità’ di mafioso si deduce anche la qualità del suo modo di agire; in altre parole la fama del clan parla da sola. Nel caso, invece, di un soggetto estraneo alla cosca mafiosa che entri in accordi con un candidato politico durante la sua campagna elettorale si riterrà doveroso specificare che il successo dell’operazione elettorale sarà assicurata dalle modalità tipicamente mafiose alle quali si ricorrerà per orientare il voto degli elettori. Di conseguenza mentre nel primo caso il dolo di colui che “accetta la promessa di procurare voti” si ritiene implicitamente esteso anche alle modalità con le quali i voti verranno procurati, nel momento in cui è a conoscenza della qualità mafiosa del suo interlocutore; nel secondo caso l’importanza di mettere in risalto nella fase della stipula dell’accordo anche il ricorso al ‘metodo mafioso’ è funzionale a rendere il candidato consapevole, perché altrimenti non potrebbe desumere da nessun altro elemento la mafiosità dell’accordo e quindi non sarebbe configurabile il reato di “scambio elettorale politico-mafioso”.

È, in conclusione, la ‘qualità mafiosa’ a fare la differenza riguardo la rilevanza della modalità mafiosa nell’attività di procacciamento dei voti ai fini del perfezionamento del reato di scambio elettorale. Era questo il tassello mancante nelle sentenze precedenti. Non dovrebbe, quindi, essere tanto l’inserimento della locuzione “promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-*bis* c.p.” a far discutere quanto piuttosto il secondo comma, che nella locuzione “chi promette di procurare voti” include anche soggetti estranei alla cosca. Forse questo risulta, se così possiamo dire, il vero azzardo del legislatore: un tale ampliamento determina necessariamente una modulazione diversa del contenuto della promessa, rendendo però il reato più difficile da provare. Infatti, l’imputazione del reato di scambio elettorale sarebbe idonea solo qualora venisse provata la contemplazione nel patto delle forme tipiche mafiose per guadagnare voti a favore del candidato di turno.

Tornando al caso qui in esame, l’esito finale è quello dell’annullamento del provvedimento impugnato con il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Queste le motivazioni: “se si precisa a monte che i Serino avevano smarrito la capacità di incidere sul territorio, non può poi a valle ritenersi che in ragione della loro storia criminale doveva ritenersi incontrovertibile che l’Annunziata ebbe a stringere con loro un patto elettorale illecito nella imprescindibile consapevolezza che i voti sarebbero stati reperiti con le modalità mafiose di cui al comma III dell’art. 416-*bis* cod. pen., in precedenza smentite nella loro consistenza attuale”. Occorre, dunque, precisare da quali prove indiziarie è stata tratta l’affermazione delle connotazioni oggettive della promessa veicolata all’Annunziata nei termini imposti dall’art. 416-*ter* c.p.; e nulla esclude, in sede di rinvio, che si provi che nel contrattare con il candidato, l’offerta negoziale prospettata allo stesso possa essere stata concretata dal riferimento alle modalità di reperimento del consenso elettorale mediante il metodo mafioso, non occorrendo al fine che il promittente sia allo stato intraneo ad una associazione mafiosa né che quest’ultima effettivamente esista.

1. **Le questioni di diritto intertemporale**

Le innovazioni apportate al reato di “scambio elettorale politico-mafioso” *ex* art. 416-*ter* c.p. pongono questioni di diritto intertemporale: in particolare, si è discusso se la legge 17 aprile 2014 n. 62 avesse comportato una abrogazione, anche solo parziale, della norma previgente o si fosse in presenza di un fenomeno di successione modificativa con applicazione della disciplina più favorevole[[133]](#footnote-133).

La Corte di Cassazione ha affrontato tale delicata questione nella sentenza Antinoro, in cui *in primis* ha affermato che «è stato sicuramente introdotto un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice, tale da rendere, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti», per poi, successivamente, risolvere la questione in una mera successione di leggi penali nel tempo. La soluzione della Corte risulta, così, contraddittoria dal momento che dal contenuto della sentenza sembrerebbe emergere che l’elemento del ‘metodo mafioso’ integri un *quid novi* rispetto al passato. Se così fosse non avrebbe dovuto fare passi indietro sul versante del profilo di diritto intertemporale; piuttosto, avrebbe dovuto coerentemente concludere per un’*abolitio criminis* e quindi per un proscioglimento, per quanto quest’ultima sia chiaramente una soluzione, a nostro avviso, non condivisibile.

Il criterio, comunemente individuato dalle Sezioni unite penali e dalla dottrina più recente[[134]](#footnote-134) per la soluzione delle questioni di diritto intertemporale, è quello di tipo strutturale. Sulla base di ciò si dovrebbe concludere, avuto riguardo agli aspetti di cui diremo subito, per una discontinuità strutturale[[135]](#footnote-135) e, quindi, normativa: basti pensare alla trasformazione del reato da plurisoggettivo improprio a plurisoggettivo proprio; all’inserimento del secondo comma con conseguenziale estensione della punibilità della condotta del promittente a ‘chiunque’, non solo a soggetti mafiosi; infine, all’ampliamento dell’oggetto della promessa sia rispetto al richiamo al metodo mafioso sia rispetto all’aggiunta di “altre utilità” accanto al denaro.

La Corte, piuttosto, pilotata da considerazioni di opportunità di politica-criminale, ha affermato una continuità normativa tra le due disposizioni, facendo ricorso al criterio strutturale nell’accezione di ‘specialità per specificazione’[[136]](#footnote-136). Ha individuato, cioè, nella nuova disposizione una norma speciale rispetto a quella previgente che ha, invece, carattere generale. Di conseguenza, l’aggiunta della locuzione “procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-*bis* c.p.” non è altro che una specificazione di un elemento implicitamente insito nell’interpretazione del vecchio testo della disposizione e che, quindi, in sede di riforma il legislatore si è limitato a esplicitare.

Va poi specificato[[137]](#footnote-137) che nel caso in cui il fatto tipico consista nello scambio voti-denaro commesso sotto la vigenza della vecchia disposizione, essendo tale condotta punita anche sotto la vigenza della legge attuale, vi è una continuità normativa che registra un cambiamento solo sul piano del trattamento sanzionatorio, che è oggi sanzionato in forma minore. Di conseguenza, in ossequio all’applicazione della *lex mitior* di cui all’art. 2, comma 4[[138]](#footnote-138), gli imputati saranno puniti con la pena più mite prevista dall’art. 416-*ter* c.p. riformato dalla legge 2014.

Nel caso in cui, invece, il fatto oggetto di giudizio consista nello scambio voti-favori commesso sotto la vigenza della vecchia norma, dovremmo ritenere il fatto non punibile perché non costituiva reato al momento della commissione. Esso, infatti, dovrebbe essere ritenuto penalmente rilevante solo a far data dall’entrata in vigore della legge 2014 che ha, appunto, esteso l’oggetto della controprestazione alle “altre utilità” e non più limitandolo al solo denaro. Invero, la prassi giudiziaria, come abbiamo avuto modo di vedere[[139]](#footnote-139), ha sostenuto da sempre l’applicabilità del reato di cui trattasi anche nei casi in cui la prestazione del politico avesse per oggetto non il denaro ma anche «qualsiasi bene che rappresenti un “valore” appunto di scambio in termini di immediata commisurazione economica, restando invece escluse dalla portata precettiva altre utilità, che solo in via mediata possono essere trasformate in utili monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili»[[140]](#footnote-140). Una soluzione potrebbe essere allora quella di ravvisare in questi ultimi casi, un rapporto di successione nel tempo con la disposizione precedente; e per contro una nuova incriminazione per la tipologia di utilità già prima fuori, sulla base della lettura offerta dalla giurisprudenza, dallo spettro applicativo del vecchio art. 416-*ter* c.p.

E altrettanto dicasi se lo scambio voti-favori sia stato già contestato in procedimenti penali in *itinere* a titolo di concorso esterno ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416-*bis* c.p.; si deve ritenere anche qui sussistente la presenza di una continuità normativa tra la nuova fattispecie e il concorso esterno con l’applicazione della sanzione più favorevole, quella, cioè, prevista dal riformato art. 416-*ter* c.p.

**INDICE BIBLIOGRAFICO**

*Atti parlamentari. Senato della Repubblica, XI Legislatura, Commissione Giustizia*, Emendamento del sen. Brutti, seduta del 22 luglio 1992.

 *Atti parlamentari, Senato della Repubblica XI Legislatura, Commissione Giustizia*, Emendamento del sen. Pinto, seduta del 22 luglio 1992.

*Atti parlamentari, Camera dei Deputati XI Legislatura*, Emendamento dei deputati Galasso e Palermo, seduta del 4 agosto 1992.

*Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVII Legislatura*, 16 luglio 2013, n. 204-251-328-923-A.

*Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVII Legislatura*, 28 gennaio 2014, n. 204-251-328-923-B.

*Atti parlamentari, Senato della Repubblica*, 4 aprile 2014, n. 948-B.

AMADORE N., *Giuristi e magistrati bocciano il reato di voto di scambio: così non funziona*, in *ilsole24ore.com*, 11 aprile 2015.

AMARELLI G., *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso* in *Diritto penale contemporaneo*, 5 maggio 2014.

AMARELLI G., *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014.

AMARELLI G., *Il novellato delitto di scambio elettorale politico-mafioso al vaglio della Cassazione*, in *Gazzettaforense.it*, 2014.

AMARELLI G., *Il nuovo delitto di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Altalex*, 2014.

ANTOLISEI F., *Reati contro l’ordine pubblico* in *Manuale di diritto penale*, parte speciale II, a cura di C.F. Grosso, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 237 ss.

BARAZZETTA A., *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico mafioso*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini-Marinucci, Ipsoa, 2011, pp. 4345 ss.

BRICOLA F., *Premessa al commento della legge 13 settembre 1982, n. 646*, in *Leg. Pen*., 1983, pp. 240 ss.

CAVALIERE A., *Lo scambio elettorale politico-mafioso*, in *Delitti contro l’ordine pubblico*, a cura di S. Moccia, Napoli, 2007, pp. 639 ss.

CICCARELLO E., *“Riparte il futuro”, l’iniziativa di Libera e Gruppo Abele per contrastare la corruzione*, in *IlFattoQuotidiano.it*, 7 maggio 2013.

CICCARRELLO E., *Voto di scambio, vince il compromesso: il reato si allarga, la pena si restringe*, in *IlFattoQuotidiano.it*, 14 aprile 2014.

COLLICA M.T., *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?* In *Riv. it. Dir. Proc. Pen*., 1999, pp. 877 ss.

DE VERO G., *Corso di diritto penale*, vol. I, 2ª ed., Giappichelli editore, Torino, 2012, pp. 293 ss.

F.Q., *Voto di scambio, relatore Pd: “Dopo riforma serve legge su interpretazione”*, in *IlFattoQuotidiano.it*, 25 agosto 2015.

FIANDACA G., *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in *Foro it*., 1993, V, pp. 137 ss.

FIANDACA G., *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una espansione incontrollata del concorso criminoso*, in *Foro it*., 1996, II, pp. 127 ss.

FIANDACA G., *Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e giurisprudenziale avverso?*, in *Giur. pen.*, 2015, II, pp. 522 ss.

FIANDACA G. – MUSCO E., *Delitti contro l’ordine pubblico* in *Diritto penale parte speciale*, vol. I, 5° ed., Zanichelli, 2012, pp. 473 ss.

FONTANONE M., *Contro la corruzione “Riparte il Futuro”*, in *La Stampa*, 17 gennaio 2013.

FONZO I. ­­– PULEIO F., *Lo scambio elettorale politico-mafioso, un delitto fantasma?*, in *Cass. pen*., 2005, pp. 1911 ss.

FORLENZA O., *I nuovi reati elettorali e contro l’amministrazione della giustizia nella l. n. 356/1992*, in *Riv. pen. Econ*., 1992, pp. 530 ss.

FORTI G., *Art. 416-ter c.p.*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi-Stella-Zuccalà, Cedam, 2008, pp. 1107 ss.

GAROFALI R., *Scambio elettorale politico mafioso. 416-ter (Delitti contro l’ordine pubblico)*, in *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, tomo I, 2009, pp. 493 ss.

GATTA G., *Abolitio criminis e successione di norme “integratrici” nella recente giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 15 ottobre 2010.

GROSSO C.F., *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una configurazione possibile*, in *Foro it*., 1996, I, pp. 121 ss.

INGROIA A., *L’associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, 1993, pp. 88 ss.

INSOLERA G., *Ripensare l’antimafia: il sistema penale*, in *Diritto Penale contemporaneo*, 2014.

LI VECCHI R., *Mafia, politica, pentitismo, tangentopoli e loro trattamento processuale e penale*, in *Riv. pen*., 1993, II, pp. 1192 ss.

LIGUORI G., *Voto di scambio: l’art. 416-ter non è la norma perfetta anche secondo Gratteri*, in *IlFattoQuotidiano.it*, 16 aprile 2014.

LO BIANCO G., *Voto di scambio, Cassazione: “Più difficile da dimostrare”. Nuova legge non funziona*, in *IlFattoQuotidiano.it*, 29 agosto 2014.

MADIA N., *Scambio elettorale politico-mafioso: il fascino riscoperto di una fattispecie figlia di un dio minore*, in *Cass. pen*., 2013, pp. 3328 ss.

MAIELLO V., *‘Riserva di codice’ e decreto legge in materia penale: un (apparente) passo avanti ed uno indietro sulla via del recupero della centralità del codice*, in AA.VV., *La riforma della parte generale*, a cura di A. Stile, Napoli, 2003, pp. 173 ss.

MAIELLO V., *Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, pp. 2836 ss.

MAZZANTI M., *I reati elettorali*, Giuffrè, Milano, 1966, pp. 794 ss.

MOROSINI P., *La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso*, in *Questione Giustizia*, 8 maggio 2014.

MOROSINI P., *Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso*, in *Foro it.*, 2001, II, pp. 80 ss.

MULÈ M.P., *Scambio elettorale politico-mafioso e rilevanza della mera promessa reciproca*, in *Archivio Penale*, 2012, n. 3.

PACI C.G., *La tormentata vita del voto di scambio politico mafioso*, in *Questione Giustizia*, 22 settembre 2014.

PADOVANI T., *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, in *Codice penale,* tomo II, a cura di Id., Giuffrè, 2011, pp.3121 ss.

PELISSERO M., *Scambio elettorale politico-mafioso*, in *Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico*, a cura di Id., Giappichelli, Torino, 2010, pp. 279 ss.

PISA P., *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi- Forti-Zuccalà, Cedam, 2011, pp. 1619 ss.

RQUOTIDIANO, *Voto di scambio, Senato approva riforma. Bagarre in aula: espulsi 2 senatori M5S*, in *IlFattoQuotidiano.it*, 16 aprile 2014.

RQUOTIDIANO, *“Riparte il futuro”, 500mila firme contro la corruzione per Libera e gruppo Abele*, in *IlFattoQuotidiano.it*, 29 aprile 2014.

RQUOTIDIANO, *Voto di scambio, Cassazione: “reato anche se non c’è intimidazione da parte di boss”*, in *IlFattoQuotidiano.it*, 9 settembre 2014.

SQUILLACI E., *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Arch. pen*., n. 3, 2013.

SQUILLACI E., *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, in *Arch. pen*., n. 3, 2014.

TURONE G., *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008.

VISCONTI C., *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Ind. pen*., 1993, pp. 273 ss.

VISCONTI C., *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013.

1. M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 1999, p. 877-878. [↑](#footnote-ref-1)
2. La nozione di “reati elettorali” è “*una locuzione ellittica con la quale si intende indicare tutte le violazioni penalmente sanzionate delle diverse norme che disciplinano lo svolgimento delle operazioni elettorali nelle singole fasi*”. La *ratio* di tali norme si sostanzia nel “*peculiare interesse dello Stato di assicurare, oltre al libero esercizio dei diritti politici del cittadino, la regolarità della propaganda, la veridicità, la genuinità e l’assoluta regolarità di tutti i documenti e di tutte le operazioni comunque inerenti alle elezioni, nonché la precisione e la conformità al vero dei risultati di esse da ogni fatto che vada a turbare, a menomare o a ledere*” tali beni giuridici. Vd. M. MAZZANTI, I *reati elettorali*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 794. [↑](#footnote-ref-2)
3. Codice Penale (art. 294 “attentati contro i diritti politici del cittadino”); legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”(art. 8); d.P.R. 361 del 30 marzo 1957 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati” (artt. 96,97,98,103 c.2,109,110); d.P.R. 570 del 16 maggio 1960 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali(artt. 86,87,88,91,94,99). [↑](#footnote-ref-3)
4. Solo nel 1982 con la legge Rognoni-La torre è stato introdotto il reato di “associazione di tipo mafioso” *ex* art. 416-*bis* c.p. [↑](#footnote-ref-4)
5. Per una definizione dell’espressione “mafia” consultare *l’Enciclopedia giuridica italiana Treccani*, che a tal proposito dice: “il carattere di associazione a delinquere della mafia si precisa con riferimento alla funzione di mediazione esercitata nell’economia del latifondo da elementi come i gabellotti o i campieri che, venuti a sostituire la proprietà nobiliare (generalmente assenteista) nel controllo dei raccolti, nell’esazione dei canoni d’affitto, ecc., giungevano a controllare, con l’intimidazione e la violenza, il mercato della manodopera e la distribuzione dell’acqua; il sistema delle cosche, ormai inseritosi in tutte le situazioni conflittuali del mondo rurale ed esteso alle zone di agricoltura specializzata (agrumeti), si sviluppa ulteriormente in questo secolo nelle realtà urbane come potere ampiamente indipendente che trova, dopo la seconda guerra mondiale, nuovo alimento soprattutto nel clientelismo politico, fino a costituire una vera e propria industria del crimine che, con violenza crescente e mostrando notevole adattabilità, estende la propria influenza all’intera realtà sociale ed economica, in particolare concentrandosi sul controllo dei mercati, delle aree edificabili, degli appalti delle opere pubbliche e, più recentemente, del traffico di droga”. [↑](#footnote-ref-5)
6. P. MOROSINI, *Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso*, in *Foro it*., 2001, II, p. 81. [↑](#footnote-ref-6)
7. I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino persero la vita rispettivamente il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci e il 19 luglio 1992 nella strage di via D’Amelio. [↑](#footnote-ref-7)
8. L’on. Salvo Lima, parlamentare siciliano della DC, ucciso il 12 marzo 1992 a Palermo. [↑](#footnote-ref-8)
9. Don Pino Puglisi, sacerdote, impegnato nel recupero dei giovani reclutati da Cosa Nostra nel quartiere Brancaccio a Palermo, vittima di mafia il 15 settembre 1993. Ancora l’autore televisivo

Maurizio Costanzo, estimatore del lavoro del giudice Falcone spesso ospite delle sue trasmissioni, che da sempre è impegnato come uomo e giornalista nella lotta alla mafia; ciò fu causa di un attentato nei suoi confronti il 14 maggio 1993 dal quale ne uscì illeso. [↑](#footnote-ref-9)
10. Documento dal titolo “*Un indispensabile salto di qualità: proposte dei magistrati palermitani per l’assemblea nazionale dell’A.n.m. del 20 giugno 1992*”, riportato dal *Notiziario di Magistratura democratica*, n.2, settembre 1992, p. 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Emendamento del sen. Brutti, *Atti parlamentari. Senato della Repubblica, XI Legislatura, Commissione Giustizia*, seduta del 22 luglio 1992. [↑](#footnote-ref-11)
12. Emendamento del sen. Pinto, *Atti parlamentari, Senato della Repubblica XI Legislatura, Commissione Giustizia*, seduta del 22 luglio 1992. [↑](#footnote-ref-12)
13. Emendamento dei deputati Galasso e Palermo, *Atti parlamentari, Camera dei Deputati XI Legislatura*, seduta del 4 agosto 1992. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XI Legislatura*, seduta del 4 agosto 1992. [↑](#footnote-ref-14)
15. M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 880. [↑](#footnote-ref-15)
16. C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, in *Dir. pen. cont*., 2013, p. 1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Queste le parole del Ministro Martelli a tal proposito: “Questa prima parte, che certamente è parziale, tuttavia, consentirebbe al Parlamento di pronunciarsi lealmente ed anche con il massimo di coesione su un punto morale di capitale importanza senza incorrere nei rischi e nelle preoccupazioni che doverosamente ho dovuto prospettare alla Camera ove ci si inoltrasse anche in una disposizione che dovesse normare lo scambio relativo a promesse e agevolazioni future, che e effettivamente materia di gran lunga più opinabile”. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati, XI Legislatura*, seduta del 4 agosto 1992. [↑](#footnote-ref-17)
18. C. VISCONTI, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Ind. pen*., 1993, p. 279. [↑](#footnote-ref-18)
19. C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 2. [↑](#footnote-ref-19)
20. In tal senso si esprimono, fra gli altri, M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 878; G. FIANDACA, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una espansione incontrollata del concorso criminoso*, in *Foro it*., 1996, p. 127; LI VECCHI, *Mafia, politica, pentitismo, tangentopoli e loro trattamento processuale e penale*, in *Riv. pen*., 1993, II, p. 1192; C. VISCONTI, *Il reato di scambio*, cit., p. 280. [↑](#footnote-ref-20)
21. G. FORTI, *Art. 416-ter c.p.*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi-Stella-Zuccalà, Cedam, 2008, p. 1107. [↑](#footnote-ref-21)
22. A. BARAZZETTA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico mafioso*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini- Marinucci, Ipsoa, 2011, p. 4345. [↑](#footnote-ref-22)
23. Art. 51 Cost.: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge, può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.” [↑](#footnote-ref-23)
24. A. CAVALIERE, *Lo scambio elettorale politico-mafioso*, in *Delitti contro l’ordine pubblico*, a cura di S. Moccia, Napoli, 2007, p. 641 ss. [↑](#footnote-ref-24)
25. A. INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, 1993, p. 88; R. GAROFALI, *Scambio elettorale politico mafioso. 416-ter (Delitti contro l’ordine pubblico)*, in *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, tomo I, 2009, p. 516. [↑](#footnote-ref-25)
26. Art. 48 Cost.: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. [↑](#footnote-ref-26)
27. Cfr., fra le altre, Cass., Sez.VI, 19.2.04, n. 10785, Falco, in *Cass. pen*. 2005, p. 1905. [↑](#footnote-ref-27)
28. P. PISA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, in *Commentario breve al codice* *penale*, a cura di Crespi-Forti-Zuccalà, Cedam, 2011, p. 1620; T. PADOVANI, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, in *Codice penale,* tomo II, a cura di Id., Giuffrè, 2011, p. 3121; M. PELISSERO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, in *Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico*, a cura di Id., Giappichelli, Torino, 2010, p. 324. [↑](#footnote-ref-28)
29. F. ANTOLISEI, *Reati contro l’ordine pubblico*, in *Manuale di diritto penale*, parte speciale II, a cura di C. F. Grosso, Milano, Giuffrè, 2008, p. 237-238; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Delitti contro l’ordine pubblico*, in *Diritto penale parte speciale*, vol. I, 5° ed., Zanichelli, 2012, p. 473 ss. [↑](#footnote-ref-29)
30. A tal proposito N. MADIA, *Scambio elettorale politico-mafioso: il fascino riscoperto di una fattispecie figlia di un dio minore*, in *Cass. pen*., 2013, p. 3331: “Del resto, e a scanso di ulteriori obiezioni, restringere la portata della disposizione ai soli candidati estranei alla consorteria criminale significherebbe soffocarne eccessivamente il campo operativo, relegando ai margini un’infinità di situazioni facilmente prospettabili”; T. PADOVANI, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3122. [↑](#footnote-ref-30)
31. Art. 416-*bis* c.p. “Associazione di tipo mafioso”: “Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”. [↑](#footnote-ref-31)
32. Cass., Sez. V, 16.3.2000, Frasca in *Cass. pen*., 2001, p. 1194. [↑](#footnote-ref-32)
33. A. BARAZZETTA, *Art.416-ter. Scambio elettorale politico mafioso*, cit., p. 4346; G. FIANDACA- E. MUSCO, *Delitti contro l’ordine pubblico*, cit., p. 499; M. PELISSERO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 325. [↑](#footnote-ref-33)
34. M. PELISSERO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 325; Trib. Palermo, 4.4.1998, Musotto, in *Foro it*., 1999, II, p. 44 con nota di VISCONTI. [↑](#footnote-ref-34)
35. A. BARAZZETTA, *Art.416-ter. Scambio elettorale politico mafioso*, cit., p. 4346 ss; M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 881-882; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Delitti contro l’ordine pubblico*, cit., p. 499; T. PADOVANI, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3122 ss.; M. PELISSERO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 324 ss. [↑](#footnote-ref-35)
36. C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 5; P. MOROSINI, *Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso*, cit., p. 83-84; M. P. MULÈ, *Scambio elettorale politico-mafioso e rilevanza della mera promessa reciproca*, in *Archivio Penale*, 2012, n.3, p. 4 ss. [↑](#footnote-ref-36)
37. F. ANTOLISEI, *Reati contro l’ordine pubblico* in *Manuale di diritto penale*, cit., p. 264; P. PISA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 1620; C. VISCONTI*, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3. [↑](#footnote-ref-37)
38. Cass., Sez. III, 3.12.2003, Saracino, in *Foro it*., 2004: non è sufficiente la mera qualità di mafioso della controparte che promette i voti, ma richiede «che l’ accordo preveda l’uso di metodi mafiosi per condizionare il corretto e libero esercizio della consultazione elettorale». Vedi anche Cass. 25 marzo 2003; Cass. 23 settembre 2005, n. 39554; Cass. 13 aprile 2012, n. 18080. [↑](#footnote-ref-38)
39. M. PELISSERO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 326 ss; P. PISA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 1620; C. VISCONTI*, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3; Cass., Sez. V, 16.3.2000, Frasca, in *Cass. pen*., 2001; Cass., sez. I, 14.1.2004, Maiella, in *Foro it*., 2205, con nota di VISCONTI: «non è necessario che nel corso della campagna elettorale vengano realizzati comportamenti violenti, specifiche minacce o venga comunque esternata in forma cogente l’indicazione di voto, essendo sufficiente invece che la predetta indicazione sia comunque percepita all’esterno come proveniente dall’organizzazione mafiosa e come tale sorretta dalla forza d’intimidazione del vincolo associativo, in quanto gli atteggiamenti succubi e omertosi indotti nella popolazione non costituiscono l’effetto “meccanico” e diretto di singoli, individuabili, atti di sopraffazione o di minaccia, ma sono la conseguenza del prestigio criminale dell’associazione che, per il solo fatto di esistere, di operare e di aver operato, per la sua fama negativa, per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si accredita come un effettivo, temibile e “autorevole” centro di potere». Vedi anche Cass. 24 aprile 2012, n. 2765. [↑](#footnote-ref-39)
40. M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 882; M. P. MULÈ, *Scambio elettorale politico-mafioso e rilevanza della mera promessa reciproca*, cit., p. 2 ss.; M. PELISSERO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 325; [↑](#footnote-ref-40)
41. M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 879. [↑](#footnote-ref-41)
42. Cass. 30 novembre 2011, n 46922; in termini altre due sentenze pronunziate sempre dalla II sezione nello stesso giorno: n. 47404 e n. 47405; nonché Cass. 11 aprile 2012, n. 20924. [↑](#footnote-ref-42)
43. C. VISCONTI*, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 4; G. INSOLERA, *Ripensare l’antimafia: il sistema penale*, in *Dir. pen. cont*., 2014, p. 5. [↑](#footnote-ref-43)
44. F. ANTOLISEI, *Reati contro l’ordine pubblico*, cit., p. 264; A. BARAZZETTA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico mafioso*, cit., p. 4350; M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 886-887; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Delitti contro l’ordine pubblico*, cit., p. 500; P. MOROSINI, *Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso*, cit., p. 91 ss.; M. PELISSERO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 326; T. PADOVANI, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3124; C. VISCONTI*, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 5. Aderiva, in materia, la giurisprudenza di legittimità quando osserva come la consumazione dell’illecito si verifica “nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo irrilevante, in particolare per quanto concerne l’uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa in vista del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio dell’appoggio elettorale”: vd. Cass. 2 marzo 2012, n. 32820. [↑](#footnote-ref-44)
45. A. CAVALIERE, *Lo scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 650. [↑](#footnote-ref-45)
46. P. MOROSINI, *Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso*, cit., p. 83. [↑](#footnote-ref-46)
47. F. ANTOLISEI, *Reati contro l’ordine pubblico*, cit., p. 265; A. BARAZZETTA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico mafioso*, cit., p. 4350; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Delitti contro l’ordine pubblico*, cit., p. 500; T. PADOVANI, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3124; M. PELISSERO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 327.

Vd. anche Trib. Palermo, G.I.P., 27.4.2004, in *Giur. Merito*, 2004, II, p. 2274. [↑](#footnote-ref-47)
48. F. ANTOLISEI, *Reati contro l’ordine pubblico*, cit., p. 265; A. BARAZZETTA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico mafioso*, cit., p. 4349. [↑](#footnote-ref-48)
49. A. BARAZZETTA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico mafioso*, cit., p. 4351 ss.; M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 887 ss.; C. F. GROSSO, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una configurazione possibile*, in *Foro it*., 1996, p. 121 ss.; MOROSINI, *Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso*, cit., p. 83 ss. [↑](#footnote-ref-49)
50. Cass., Sez. Un., 5.10.1994, n. 16. [↑](#footnote-ref-50)
51. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, p. 7-8; A. BARAZZETTA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico mafioso*, cit., p. 4352 ss.; M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 880 ss. [↑](#footnote-ref-51)
52. O. FORLENZA, *I nuovi reati elettorali e contro l’amministrazione della giustizia nella l. n. 356/1992*, in *Riv. pen. Econ*., 1992, p. 530 ss. [↑](#footnote-ref-52)
53. G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008. [↑](#footnote-ref-53)
54. M. PELISSERO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 327; P. PISA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 1620; Cass., Sez. III, 3.12.2003, Saracino; Cass., sez. I, 25.3.2003, Cassata; Cass., Sez. III, 23.9.2005, Foti, in *Giur. it*., 2006. [↑](#footnote-ref-54)
55. M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 881 ss. [↑](#footnote-ref-55)
56. Vd. paragrafo “l’oggetto dell’accordo”. [↑](#footnote-ref-56)
57. M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 885. [↑](#footnote-ref-57)
58. M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 894; G. FIANDACA, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una espansione incontrollata del concorso criminoso*, cit., p. 127 ss.; GROSSO, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una configurazione possibile*, cit., p. 121 ss.; P. MOROSINI, *Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso*, cit., p. 84; C. VISCONTI*, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 6 ss. [↑](#footnote-ref-58)
59. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 4 ss.; G. FIANDACA, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una espansione incontrollata del concorso esterno*, cit., p. 127 ss.; C.F. GROSSO, *Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa: una configurazione possibile*, cit., p. 121 ss.; P. MOROSINI, *Riflessi penali e processuali del patto di scambio politico-mafioso*, cit., p. 85 ss. [↑](#footnote-ref-59)
60. Cass., Sez. Un. Pen., 5 ottobre 1994, n. 16. [↑](#footnote-ref-60)
61. M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 903-904. [↑](#footnote-ref-61)
62. Cass., Sez. un. pen., 21 maggio 2003, n. 22327. [↑](#footnote-ref-62)
63. Cass., Sez. un. pen., 12 luglio 2005, n. 33748. [↑](#footnote-ref-63)
64. C. VISCONTI*, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 6 ss; vd. Cass. 6 febbraio 2007: «l’aumento di prestigio che, agli occhi dei consociati, l’associazione mafiosa acquisisce per il solo fatto di poter vantare un referente politico “vicino” costituisce un evento idoneo a ritenere integrato un adeguato rafforzamento del gruppo criminale a prescindere da vantaggi economici più concreti e contingenti». [↑](#footnote-ref-64)
65. Cass. Sez. un., 1 luglio 2014, n. 28225. [↑](#footnote-ref-65)
66. M.T. COLLICA, *Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?*, cit., p. 912. [↑](#footnote-ref-66)
67. F. BRICOLA, *Premessa al commento della legge 13 settembre 1982, n. 646*, in *Leg. pen*., 1983, p. 240; P. MOROSINI, *La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso*, in *Questione Giustizia*, 8 maggio 2014, p. 1. [↑](#footnote-ref-67)
68. I. FONZO-F. PULEIO, *Lo scambio elettorale politico-mafioso, un delitto fantasma?*, in *Cass. pen*., 2005, p. 1911. [↑](#footnote-ref-68)
69. G. INSOLERA, *Ripensare l’antimafia: il sistema penale*, cit., p. 5; E. SQUILLACI, *Il nuovo reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, in *Arch. pen*., 2014, n.3, p. 1; C. VISCONTI*, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 4. [↑](#footnote-ref-69)
70. C. VISCONTI*, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 5. [↑](#footnote-ref-70)
71. G. FIANDACA, *Riflessi penalistici del rapporto mafia-politica*, in *Foro it*., 1993, V, p. 141. [↑](#footnote-ref-71)
72. C. VISCONTI, *Il reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 276 ss. [↑](#footnote-ref-72)
73. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3. [↑](#footnote-ref-73)
74. Cass., Sez. VI, 11 aprile 2012, n. 20924, in *Cass. pen*., 2013, p. 1927, in cui è stato affermato che “ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’art. 416-*ter* c.p., l’oggetto materiale dell’erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene trascurabile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad. es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre utilità che solo i via mediata possono essere oggetto di monetizzazione”. In senso conforme, cfr. anche Cass., Sez. II, 30 novembre 2011, n. 46922. [↑](#footnote-ref-74)
75. Cass., Sez. I, 2 marzo 2012, n. 32820, in *Cass. pen*. 2013, secondo cui “il reato di scambio elettorale politico si perfeziona al momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo rilevante – per quanto attiene alla condotta dell’uomo politico – la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio dell’appoggio elettorale”. [↑](#footnote-ref-75)
76. E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Arch. pen*. 2013, n.3, p. 1. [↑](#footnote-ref-76)
77. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Dir. pen. cont*., 2014, p. 8; E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, in *Arch. pen*. 2013, n.3, p. 1. [↑](#footnote-ref-77)
78. [www.riparteilfuturo.it](http://www.riparteilfuturo.it); E. CICCARELLO, *“Riparte il futuro”, l’iniziativa di Libera e Gruppo Abele per contrastare la corruzione*, in *IlFattoQuotidiano.it*, 7 maggio 2013; M. FONTANONE, *Contro la corruzione “Riparte il Futuro”*, in *La Stampa*, 17 gennaio 2013; RQUOTIDIANO, *“Riparte il futuro”, 500mila firme contro la corruzione per Libera e gruppo Abele*, in *IlFattoQuotidiano.it*, 29 aprile 2014. [↑](#footnote-ref-78)
79. Si tratta di una campagna digitale, che attraverso la promozione di petizioni intende lottare e sconfiggere la corruzione, promossa in Italia da Libera e dal Gruppo Abele, approda poi anche in Europa con la collaborazione di Avviso Pubblico, Mafia Nein Danke, Libera France, Anticor e Coordination Eau I’le-de-France. Senatori e deputati che hanno aderito a “Riparte il futuro”, indossandone anche il simbolico “braccialetto bianco”, hanno accettato in fase elettorale di rendere trasparente la loro candidatura, pubblicando online curriculum vitae, condizione reddituale e patrimoniale, eventuale presenza di conflitti d’interesse e situazione giudiziaria. Si sono, tra l’altro, impegnati, qualora eletti a modificare la norma sullo scambio elettorale politico-mafioso nei primi cento giorni di insediamento dell’Aula. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Atti parlamentari, Camera dei deputati*, XVII Legislatura, 16 luglio 2013, n. 204-251-328-923-A. [↑](#footnote-ref-80)
81. *Atti parlamentari, Camera dei deputati*, XVII Legislatura, 28 gennaio 2014, n. 204-251-328-923-B. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Atti parlamentari, Senato della Repubblica*, 4 aprile 2014, n. 948-B. [↑](#footnote-ref-82)
83. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 9. [↑](#footnote-ref-83)
84. V. MAIELLO, *‘Riserva di codice’ e decreto legge in materia penale: un (apparente) passo avanti ed uno indietro sulla via del recupero della centralità del codice*, in AA.VV., *La riforma della parte generale*, a cura di A. Stile, Napoli, 2003, p. 173. [↑](#footnote-ref-84)
85. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 10; E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, in *Arch. pen*. 2013, n.3, p. 2. [↑](#footnote-ref-85)
86. E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, cit., p. 2. [↑](#footnote-ref-86)
87. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 11-12. [↑](#footnote-ref-87)
88. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-*mafioso, cit., p. 14. [↑](#footnote-ref-88)
89. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 15-16. [↑](#footnote-ref-89)
90. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 16. [↑](#footnote-ref-90)
91. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-*mafioso, cit., p. 17. [↑](#footnote-ref-91)
92. E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, cit., p. 3-4; C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, in *Dir. pen. cont*., 2013, p. 9 e 11. [↑](#footnote-ref-92)
93. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 16. [↑](#footnote-ref-93)
94. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 17; G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, cit., p. 7 ss.; C.G. PACI, *La tormentata vita del voto di scambio politico mafioso*, in *Questione Giustizia*, 22 settembre 2014, p. 2-3; C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, cit., 2013, p. 11. [↑](#footnote-ref-94)
95. G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, cit., p. 7. [↑](#footnote-ref-95)
96. G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, cit., p. 14-15. [↑](#footnote-ref-96)
97. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 17-18. [↑](#footnote-ref-97)
98. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 18-19; P. MOROSINI, *La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso*, in *Questione Giustizia*, 8 maggio 2014, p. 2; E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 7. [↑](#footnote-ref-98)
99. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 20; P. MOROSINI, *La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso*, in *Questione Giustizia*, 8 maggio 2014, p. 2; E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, cit., p. 9; E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 9; C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, cit., p. 10. [↑](#footnote-ref-99)
100. G. INSOLERA, *Ripensare l’antimafia: il sistema penal*e, in *Dir. pen. cont*., 2014, p. 5. [↑](#footnote-ref-100)
101. E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 11-12. [↑](#footnote-ref-101)
102. E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 9-10. [↑](#footnote-ref-102)
103. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 21. [↑](#footnote-ref-103)
104. G. INSOLERA, *Ripensare l’antimafia: il sistema penal*e, cit., p. 6; P. MOROSINI, *La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3; C.G. PACI, *La tormentata vita del voto di scambio politico mafioso*, cit., p. 1; E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, cit., p. 7-8; E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 4 ss.; C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, cit., p. 9. [↑](#footnote-ref-104)
105. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 22; G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, cit., p. 15; E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, cit., p. 2 e 6; E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 4. [↑](#footnote-ref-105)
106. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 23. [↑](#footnote-ref-106)
107. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 22; G. INSOLERA, *Ripensare l’antimafia: il sistema penal*e, cit., p. 6; E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, cit., p. 5. [↑](#footnote-ref-107)
108. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 26; P. MOROSINI, *La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3-4; C.G. PACI, *La tormentata vita del voto di scambio politico mafioso*, cit., p. 2; E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, cit., p. 10; E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 16; C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, cit., p. 11-12. [↑](#footnote-ref-108)
109. P. MOROSINI, *La riforma dello scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 2; C.G. PACI, *La tormentata vita del voto di scambio politico mafioso*, cit., p. 1. [↑](#footnote-ref-109)
110. Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748; Cass., Sez. V, 9 marzo 2012, n. 15727. [↑](#footnote-ref-110)
111. E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, cit., p. 11; E. SQUILLACI, *Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 16-17; C. VISCONTI, *Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso: andiamo avanti, ma con giudizio*, cit., p. 12. [↑](#footnote-ref-111)
112. Cass., Sez. un., 21 maggio 2003, n. 22327; vedi anche Cass., 8 aprile 2015, n. 30428, p. 7 e 8: «Il concorrente esterno non è inserito nella compagine associativa e apporta, dall’esterno, un contributo rilevante alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio. È dunque concorrente esterno chi, rimanendo al di fuori della struttura organizzativa del sodalizio, fornisce a quest’ultimo un apporto concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione. Dal punto di vista soggettivo […] il concorrente esterno risulta invece privo dell’*affectio societatis*. È però necessario, ai fini della configurabilità del concorso esterno, che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice sia il contributo causale arrecato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, agendo interessato nella consapevolezza e volontà di arrecare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio». [↑](#footnote-ref-112)
113. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 24. [↑](#footnote-ref-113)
114. Cass., 2 aprile 2015, n. 27075, p. 24 e 30: «la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale - desunto da indicatori fattuali -, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi»; vedi anche Cass., 8 aprile 2015, n. 30428, p. 7 e 8: «dal punto di vista oggettivo, il partecipe è inserito nella struttura criminale e, oltre alla manifestazione positiva della volontà di aderire all’associazione, apporta, in qualsiasi forma, un effettivo contributo preordinato al mantenimento in vita della struttura e al perseguimento degli scopi di essa. La nozione di partecipazione va dunque costruita non in termini di mera adesione psicologica al programma criminoso ma nel senso di assunzione di un ruolo materiale costante, all’interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno duraturo e funzionale all’attività di organizzazione. Dal punto di vista soggettivo, il partecipe è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione del programma delittuoso, in modo stabile e permanente». [↑](#footnote-ref-114)
115. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 13 e 25. [↑](#footnote-ref-115)
116. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 24; G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, cit., p. 15-16-17; E. SQUILLACI, *Il “nuovo” reato di scambio elettorale politico-mafioso. Pregi e limiti di una riforma necessaria*, cit., p. 10. [↑](#footnote-ref-116)
117. Vedi capitolo 2, paragrafo 1, “L’iter legislativo e le varie proposte di riforma”. [↑](#footnote-ref-117)
118. G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, in *Dir. pen. cont*., 2014, p. 8; in tal senso Cfr. Cass., Sez. I, 24 gennaio 2012, n. 27655; Cass., Sez. VI, 13 aprile 2012, n. 18080. [↑](#footnote-ref-118)
119. Vedi capitolo 1, paragrafo 3.3 “L’oggetto dell’accordo”. [↑](#footnote-ref-119)
120. Cass., Sez. III, 3.12.2003, Saracino, in *Foro it*., 2004: non è sufficiente la mera qualità di mafioso della controparte che promette i voti, ma richiede «che l’ accordo preveda l’uso di metodi mafiosi per condizionare il corretto e libero esercizio della consultazione elettorale». Vedi anche Cass. 25 marzo 2003; Cass. 23 settembre 2005, n. 39554; Cass. 13 aprile 2012, n. 18080. [↑](#footnote-ref-120)
121. P.PISA, *Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 1620; M. PELISSERO, *Scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 326 ss.

Cass., Sez. V, 16.3.2000, Frasca, in *Cass. pen*., 2001; Cass., Sez. I, 14.1.2004, Maiella, in *Foro it*., 2205, con nota di VISCONTI: «non è necessario che nel corso della campagna elettorale vengano realizzati comportamenti violenti, specifiche minacce o venga comunque esternata in forma cogente l’indicazione di voto, essendo sufficiente invece che la predetta indicazione sia comunque percepita all’esterno come proveniente dall’organizzazione mafiosa e come tale sorretta dalla forza d’intimidazione del vincolo associativo, in quanto gli atteggiamenti succubi e omertosi indotti nella popolazione non costituiscono l’effetto “meccanico” e diretto di singoli, individuabili, atti di sopraffazione o di minaccia, ma sono la conseguenza del prestigio criminale dell’associazione che, per il solo fatto di esistere, di operare e di aver operato, per la sua fama negativa, per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si accredita come un effettivo, temibile e “autorevole” centro di potere». Vedi anche Cass. 24 aprile 2012, n. 2765; C. VISCONTI*, Verso la riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, cit., p. 3. [↑](#footnote-ref-121)
122. G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 7. [↑](#footnote-ref-122)
123. C.G. PACI, *La tormentata vita del voto di scambio politico mafioso*, in *Questione Giustizia*, 22 settembre 2014, p. 3. [↑](#footnote-ref-123)
124. G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 14. [↑](#footnote-ref-124)
125. C.G. PACI, *La tormentata vita del voto di scambio politico mafioso*, cit., p. 2. [↑](#footnote-ref-125)
126. G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 11. [↑](#footnote-ref-126)
127. G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 11. [↑](#footnote-ref-127)
128. C.G. PACI, *La tormentata vita del voto di scambio politico mafioso*, cit., p. 4. [↑](#footnote-ref-128)
129. G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit., p. 16. [↑](#footnote-ref-129)
130. G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale*, cit. , p. 17. [↑](#footnote-ref-130)
131. Cass., Sez. VI, 19 maggio 2015, n. 25302; Cass., Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 41801. [↑](#footnote-ref-131)
132. Cass., Sez. VI, n. 10785 del 19/02/2004; Sez. I, n. 27655 del 24/04/2012; Sez. II, n. 23186 del 05/06/2012; e da ultimo Sez. VI, n. 37374 del 06/05/2014. [↑](#footnote-ref-132)
133. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Dir. pen. cont*., 2014, p. 27 e 28; G. AMARELLI, *Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?*, in *Dir. pen. cont*., 2014, p. 8. [↑](#footnote-ref-133)
134. Cass., Sez. un., 27 settembre 2007, Magera; Cass., Sez. un., 28 febbraio 2008, Niccoli; Cass. Sez. un., 26 febbraio 2009, Rizzoli; G. AMARELLI, *Il novellato delitto di scambio elettorale politico-mafioso al vaglio della Cassazione*, in *Gazzettaforense.it*, 2014; G. GATTA, *Abolitio criminis e successione di norme “integratrici” nella recente giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 15 ottobre 2010. [↑](#footnote-ref-134)
135. V. MAIELLO, *Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, p. 2841. [↑](#footnote-ref-135)
136. G. AMARELLI, *Il novellato delitto di scambio elettorale politico-mafioso al vaglio della Cassazione*, cit., p. 121. [↑](#footnote-ref-136)
137. G. AMARELLI, *La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso*, in *Dir. pen. cont.*, 5 maggio 2014, p. 27 ss. [↑](#footnote-ref-137)
138. «Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». [↑](#footnote-ref-138)
139. Vd. capitolo 1, paragrafo 3.3 “L’oggetto dell’accordo”. [↑](#footnote-ref-139)
140. Cass., 30 novembre 2011, n. 46922; in termini altre due sentenze pronunziate sempre dalla II sezione nello stesso giorno: n. 47404 e n. 47405; nonché Cass. 11 aprile 2012, n. 20924. [↑](#footnote-ref-140)